

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

531^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2344):

ALESSANDRINI Pag. 24849
ASSIRELLI, *relatore* 24852
BASADONNA 24842
* MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 24853
PIVA 24844, 24857

Seguito della discussione:

« Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale » (1102), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Disciplina della società fra professionisti »:

* BOLDRINI Pag. 24827
CUCINELLI 24838
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 24822 e *passim*
FILETTI 24827, 24831, 24841
LICINI, *relatore* 24821 e *passim*
* SICA 24825 e *passim*
VALITUTTI 24837

PER LE FERIE NATALIZIE

PRESIDENTE 24819, 24821
MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 24821
RUSSO 24820

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (2 dicembre 1975 - 31 gennaio 1976)

Integrazioni 24819

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 dicembre 1975 al 31 gennaio 1976

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 dicembre 1975 al 31 gennaio 1976:

- Disegno di legge n. 2349. — Disciplina dell'attività sementiera (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 2301. — Risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, recante ulteriori provvidenze per le popolazioni colpite dall'infezione colerica (*presentato alla Camera dei deputati - scade l'8 febbraio 1976*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano de-

finitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dopo aver convenuto unanimemente che i lavori dell'Assemblea riprenderanno nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e la discussione di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, ha stabilito di riunirsi nuovamente nella stessa giornata del 14 gennaio, alle ore 12,30, per adottare il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 al 30 gennaio 1976.

Nella stessa settimana della ripresa, tutte le Commissioni permanenti si riuniranno per portare avanti i loro lavori. In particolare, per la conclusione dell'esame dei disegni di legge n. 2349, recante la disciplina dell'attività sementiera, e n. 2301, concernente il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, la 9^a Commissione (Agricoltura) e la 12^a (Sanità), saranno convocate per il pomeriggio di lunedì 12 gennaio, in modo che i provvedimenti in questione possano essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta antimeridiana di giovedì 15 gennaio.

Per le ferie natalizie

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella riunione di ieri pomeriggio i Presidenti dei Gruppi parlamentari, anche sulla base di alcune modifiche apportate al calendario in corso, hanno preso atto che i lavori del Senato si concluderanno entro la giornata di oggi.

Colgo pertanto l'occasione per rivolgere fin d'ora a tutti i componenti dell'Assemblea i miei fervidi voti augurali per le imminenti festività.

La Conferenza dei capigruppo tornerà a riunirsi, come ho già detto, il 14 gennaio:

in quell'occasione, oltre che all'adozione del calendario, si provvederà ad integrare il programma dei lavori con i provvedimenti di carattere economico preannunciati dal Governo.

Il Senato è stato sollecito nel votare le precedenti misure anticongiunturali, senza trascurarne l'approfondimento ed il perfezionamento. La sollecitudine non mancherà neppure per i provvedimenti che saranno deliberati.

C'è un nemico comune da battere: la crisi economica, che è profonda e minaccia di protrarsi per un periodo più lungo del temuto, con gravi ripercussioni sul terreno sociale.

Le preoccupanti notizie che si susseguono in questi giorni sono ancora più allarmanti e dolorose, se si considerano le realtà umane che pulsano dietro la recessione, la cassa integrazione, i licenziamenti, la chiusura delle fabbriche: caso per caso e nel loro insieme.

Non posso tralasciare queste considerazioni prima di rivolgere ai colleghi il tradizionale augurio di fine anno.

Dobbiamo avere sempre piena coscienza di questo « freddo » Natale; della pesante situazione che nasce da secolari squilibri e ritardi di sviluppo, dalla debolezza dell'apparato produttivo, da diffusi fenomeni di « disaffezione », dalle contraddizioni di una crescita tumultuosa e spesso disorganica; dell'impegno eccezionale che è necessario per battere la crisi economica e le altre forme di malessere che affliggono la società.

Urgono comportamenti positivi e responsabili da parte di tutti i cittadini, a cominciare da chi li rappresenta nelle istituzioni democratiche, da quanti hanno pubbliche responsabilità, a ogni livello. Occorre un corale risveglio di iniziativa, di operosità, di rigore morale, di efficienza, concentrando tutte le energie sulle questioni veramente essenziali.

La Repubblica, in una vita che non è mai stata facile, ha superato prove severe e ostacoli non lievi; il ricordo di quanto è stato fatto finora, se provoca considerazioni critiche e autocritiche, deve infondere anche coraggio e speranza.

È proprio nel segno del coraggio e della speranza che rinnovo a tutti i senatori, alle loro famiglie, al Segretario generale, ai dipendenti del Senato, alla stampa un affettuoso augurio per il 1976. (*Vivi applausi*).

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . Signor Presidente, sono molto onorato della cortesia dei colleghi se in questo momento posso prendere la parola per rendermi interprete del sentimento unanime dell'Assemblea. Alla fine di questa tornata autunnale, prima di consentirci un breve periodo di vacanze, con l'approssimarsi delle feste natalizie, sentiamo il bisogno di rivolgere a lei, conformemente ad una antica e gentile consuetudine, sincere espressioni di omaggio, molti lieti auguri e vivissimo ringraziamento per quanto si è compiaciuto di dirci testè con animo sincero non privo di commozione ed aperto alla speranza e alla fiducia.

I voti augurali si estendono ai suoi collaboratori più qualificati, a tutto il Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale, nè intendiamo trascurare i dipendenti del Senato, nessuno escluso, che, piccoli e grandi, nei diversi posti di responsabilità, si impegnano ad assicurare un ordinato andamento dei nostri lavori. Auguri e ringraziamenti anche alla stampa che ci segue con viva attenzione; un augurio sincero rivolgiamo all'altro ramo del Parlamento e al suo illustre Presidente, al Governo e al Capo dello Stato. Un pensiero augurale alla Corte costituzionale, alla magistratura, alle forze armate, a quanti combattono contro la delinquenza, al mondo della scienza, della cultura, dell'arte, alla scuola, ai giovani, agli italiani che operano all'estero.

I nostri auguri vanno alle regioni, alle province e ai comuni, a tutto il mondo dell'economia e del lavoro, in un momento certo critico, per il cui superamento sono impegnate tutte le forze democratiche del paese. Un fiore giunga al mondo femminile in quest'anno internazionale della donna perchè ne siano

sempre meglio tutelati gli interessi e coronate di successo le giuste rivendicazioni.

Nell'ora della festa e della gioia è doveroso, in nome dell'umana solidarietà, non dimenticare di tanti che vivono ore di sofferenze e di angoscia. Vogliamo sentirci accanto ai disoccupati, a chi trepida per l'occupazione, ai malati, a quanti sono in pena per i loro cari, vittime della delinquenza che offusca le nobili tradizioni italiane.

Signor Presidente, nella sinfonia dei temi natalizi che tanta eco suscita nei nostri cuori, una parola vibra con particolare frequenza, la pace, che è la sostanza del messaggio cristiano; per il trionfo di questo bene fondamentale dell'umanità che si fonda certo sulla giustizia e sulla libertà (non vi è giustizia senza libertà) vadano in questo momento i nostri voti migliori. L'augurio nostro non resti espressione convenzionale, ma apra strade di luce, affretti tempi migliori perchè ovunque si combatte e si uccide torni il sereno; nei contrasti, nei conflitti trionfino intesa e ragione, sia umiliato e disperso il potere irrazionale della forza.

Con questa somma di sentimenti e di affetti, signor Presidente, le giungano graditi i nostri migliori e rinnovati auguri. (*Vivissimi applausi*).

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Russo, anche a nome del Consiglio di Presidenza e dei collaboratori degli uffici a incominciare dal Segretario generale e ringrazio l'Assemblea perchè ella, come ha detto, interpretava i sentimenti di tutta l'Assemblea.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ascrivo a mio particolare onore la possibilità che mi viene offerta di associarmi, a nome del Governo, agli auguri all'Assemblea di palazzo Madama; auguri sinceri rivolgo a lei, signor Presidente, ai colleghi senatori, al personale del Senato, a tutti

i suoi collaboratori. Ma l'occasione mi è anche propizia per esprimere, a nome del Governo, il particolare apprezzamento per la rispondenza puntuale, corretta, sollecita anche quando critica dell'Assemblea dei senatori alle iniziative, agli orientamenti, ai programmi del Governo.

Tanti auguri, onorevoli senatori; il prossimo Natale ci vedrà trascorrere un fine settimana un po' diverso dal solito con le nostre famiglie, che credo attendono con particolare ansia queste giornate che ci vedranno forse un po' diversi dai frettolosi visitatori dei nostri fine settimana in provincia.

E tanti auguri per il nuovo anno; che il 1976 possa essere, attraverso il lavoro congiunto del Parlamento e del Governo, un anno di progresso per il nostro paese ed un anno di maggiori fortune e di felicità per il suo popolo. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . Ringrazio anche l'onorevole sottosegretario Mazzarrino dei sentimenti espressi e degli auguri formulati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società civili per lo esercizio di attività professionale » (1102), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori. (Relazione orale).

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Disciplina della società fra professionisti ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale », d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

L I C I N I , *relatore.* Osservo subito, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, che non vi è necessità di replica in quanto i colleghi intervenuti hanno mani-

festato la loro adesione al disegno di legge, pur con osservazioni e riserve che potrebbero servire per un suo miglioramento.

Quindi, anche per non sottrarre ulteriore tempo ai lavori dell'Assemblea, non aggiungerò nulla a quanto detto. Ringrazio gli intervenuti per quanto hanno esposto e chiedo che si proceda all'esame dell'articolato.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L L ' A N D R O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il provvedimento che è sottoposto all'esame dell'Assemblea, nel testo modificato dalla 2ª Commissione, costituisce una coraggiosa iniziativa per introdurre nell'ordinamento italiano una nuova regolamentazione delle attività

proprie delle tradizionali professioni liberali, in alternativa alla disciplina attualmente vigente per gli studi individuali e per quelli di assistenza e consulenza previsti dalla legge n. 1815 del 1939.

La normativa professionale in vigore — ispirata, come è noto, al criterio fondamentale della personalità delle prestazioni, che vengono esplicate sulla base dell'*intuitus personae* e con la piena responsabilità del professionista inteso come tecnico competente in uno specifico settore di attività e come operatore individualizzato — presenta sempre più evidenti aspetti di inadeguatezza sia in rapporto alle nuove esigenze di una società in fase di profonda trasformazione sia in relazione ad un progresso tecnico e scientifico la cui imponenza non trova riscontro nel passato.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue **D E L L ' A N D R O**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Del processo evolutivo in corso nella struttura socio-economica vanno evidenziati la progressiva integrazione del singolo nella collettività ed il parallelo affermarsi di organismi sempre più complessi: fenomeni tutti che non possono non estendere i loro riflessi allo svolgimento delle attività umane ed in particolare di quelle che sono il peculiare patrimonio delle professioni intellettuali. È quindi inevitabile ed urgente uno sforzo di adattamento delle categorie in questione alla nuova realtà in cui debbono operare, realtà sostanzialmente diversa da quella in cui sono maturate le relative esperienze e si sono sviluppati i principi ispiratori della disciplina in atto.

La molteplicità e complessità dei problemi da risolvere, per corrispondere ad esigenze radicalmente mutate e per il conseguimento di finalità che trascendono le possibilità della persona isolatamente considerata, im-

pongono ormai un'organica ristrutturazione degli strumenti operativi caratteristici delle categorie professionali e rendono più intensamente avvertibile la tendenza ad una migliore organizzazione del lavoro nello specifico settore in esame, tradizionalmente ed istituzionalmente informato a concetti individualistici; l'esigenza associativa si presenta come fenomeno generalizzato che non può essere più oltre trascurato o compresso, ma che va, invece, considerato e disciplinato dall'ordinamento giuridico.

Assolutamente necessaria ed indifferibile si rivela, pertanto, una modifica innovativa del sistema attualmente vigente in Italia per le professioni legalmente istituite. I principi informatori della materia, allo stato, sono dettati dagli articoli 2231 e 2232 del codice civile, che sanciscono il carattere strettamente personale della prestazione professionale, e dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vieta la costituzione di società, enti ed uffici professionali, consentendo solo la co-

stituzione di società di mezzi e di servizi per l'esercizio delle attività stesse. Emanato per eliminare l'abusivismo professionale, quest'ultimo provvedimento è stato poi invocato per evitare la « commercializzazione » delle professioni intellettuali, connaturata all'intento squisitamente economico delle società commerciali.

In altri Stati — anche in quelli, come la Francia, il Belgio, la Repubblica Federale Tedesca ed i paesi anglo-sassoni, in cui le professioni liberali sono circondate da particolare prestigio e sono state sempre custodi dell'autonomia e della responsabilità del professionista — il problema ha formato oggetto di attenta valutazione, con soluzioni variamente articolate e tendenti ad adeguare l'esercizio professionale all'eccezionale progresso tecnologico attraverso il riconoscimento di associazioni e gruppi operativi complessi e specializzati. La recente esperienza francese, in particolare, concretatasi nella legge del 29 novembre 1966, n. 879, ed in successivi progetti per alcune specifiche attività (v. architetti), offre spunti di notevole interesse, comportando l'istituzione di società civili tra professionisti ed adottando il concetto dell'esercizio impersonale e di quello in comune della professione dei soci.

Anche nel nostro paese è ormai maturata la convinzione della necessità di introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle attività professionali da esercitare in forma societaria, come dimostrano le istanze avanzate dalle categorie più sensibili alle esigenze della realtà socio-economica e più interessate al confronto con le situazioni e le possibilità operative degli analoghi organismi stranieri. A queste esigenze ed istanze fornisce una risposta adeguata e soddisfacente il disegno di legge, il quale introduce, appunto, una diversa e più moderna strutturazione delle attività professionali, in alternativa al sistema tradizionale dell'esercizio in forma individuale, orientandosi verso un'efficace collaborazione tra i singoli professionisti ed una utilizzazione comune delle relative prestazioni che consenta di raggiungere risultati globali altamente qualificati.

Esclusa la possibilità di contemplare, in questo campo, la costituzione di società di

capitale — per le finalità essenzialmente lucrative che esse perseguono e per le caratteristiche dell'anonimità e della personalità giuridica che mal si conciliano con i canoni della professione intellettuale — ed esclusa altresì la soluzione offerta dalla figura della società cooperativa — per gli inconvenienti connessi con il controllo pubblicistico cui tale forma societaria è assoggettata, oltre che per gli aspetti legati alla liquidazione coatta amministrativa — il provvedimento prevede la costituzione di società di professionisti nella forma della società semplice, operando, cioè, una precisa scelta del tipo di società più idoneo ad un accettabile inquadramento della nuova disciplina nella vigente sistematica generale delle libere professioni: la società semplice, infatti, nel rispetto delle fondamentali caratteristiche delineate dal codice civile, offre la possibilità di salvaguardare i presupposti e la natura dell'attività professionale tuttora dominanti nella concezione e nella normativa di diritto positivo riguardanti la materia.

Va subito rilevato come la proposta — per la genericità della sua formulazione ed il carattere delle indicazioni fornite per la soluzione dei numerosi problemi connessi ad una organica disciplina del nuovo istituto — interessa tutte le categorie professionali, le quali quindi potranno avvalersene nella misura del relativo interesse e delle rispettive esigenze operative. Il provvedimento non affronta il problema — pur importante anche dal punto di vista pratico — delle società interprofessionali o interdisciplinari, in grado cioè di fornire prestazioni attinenti a settori e competenze spettanti a categorie diverse. tale problema potrà, eventualmente, formare oggetto di una ulteriore fase normativa, sulla base dei dati e degli elementi di valutazione che potranno delinearsi dall'esperienza della prima applicazione della nuova disciplina.

La proposta configura una limitata forma di autonomia della società professionale disciplinandola non solo in relazione all'assunzione dell'incarico, ma altresì attraverso l'estensione all'ente delle incompatibilità relative ai singoli soci (articolo 2), l'iscrizione in un registro annesso all'albo dell'organo professionale competente (articolo 4) e l'eserci-

zio dei poteri di vigilanza sulla società da parte degli ordini e collegi (articoli 7 e 12). Va sottolineata l'importanza del criterio al riguardo adottato nel contesto di un sistema che rinvia, per quanto non espressamente disposto, alle norme del codice civile: le precisazioni suddette costituiscono l'aspetto indubbiamente più rilevante dell'intera normativa, in quanto forniscono gli elementi di qualificazione del nuovo organismo e concretano un effettivo coordinamento della relativa disciplina con quella attualmente dettata per i professionisti individuali istituendo un coerente ed armonico rapporto dell'ente e dei singoli soci con gli ordini ed i collegi professionali esistenti. Vanno, altresì, rilevati i poteri dei suddetti organi professionali in materia di verifica della regolare costituzione della società, cui è subordinata l'iscrizione nell'apposito registro (articolo 4), e circa la vigilanza sul rispetto dell'atto costitutivo e della deontologia professionale (articoli 12 e 13).

L'obbligo, per la società professionale, di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per il risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'attività svolta (articolo 8) rappresenta un importante elemento di garanzia per il committente, specialmente se si considera che, per la sua particolare struttura e per le sue specifiche finalità, la società professionale è destinata ad operare nei confronti di una clientela particolare e con prestazioni a contenuto altamente qualificato.

Del pari degno di rilievo è il criterio dell'esclusività dell'esercizio professionale da parte dei soci (articolo 11): la sua opportunità appare di tutta evidenza in quanto tende ad evitare la possibilità che professionisti particolarmente affermati limitino la partecipazione alla società alla sola indicazione del proprio nome, ricavandone un beneficio non connesso all'effettiva attività svolta ed in aggiunta ai proventi dello studio privato.

Altri punti qualificanti del provvedimento riguardano la disciplina dei casi di esclusione e recesso dalla società e della conseguente liquidazione della quota del socio uscente (articoli 14, 15 e 16), nonché il trattamento tributario dei compensi corrisposti dalla società (articolo 19).

In definitiva il provvedimento sottoposto all'approvazione del Senato costituisce un passo determinante nella riforma strutturale della vita economica e produttiva della collettività, un contributo incisivo ed efficace nell'evoluzione degli istituti giuridici e sociali del settore, un punto di partenza sicuramente fecondo nell'ordinamento delle libere professioni e nel loro processo di adeguamento alle esigenze della nuova realtà del paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

TITOLO I

Art. 1.

(*Forma della società professionale*)

Gli iscritti ad uno degli albi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile ai fini dell'esercizio di un'attività professionale, possono costituire tra loro società per svolgere in comune le attività della professione di appartenenza.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice nonché, in quanto compatibile, la disciplina vigente per la professione intellettuale interessata.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Incarico professionale*)

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società professionale le situazioni di incompatibilità sussistenti, nei confronti dei singoli soci, per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico.

(*È approvato*).

Art. 3.

(Esercizio dell'attività)

Le attività che formano oggetto della società professionale sono svolte dai soci, i quali in ogni caso debbono essere iscritti negli albi indicati dall'articolo 1.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

(È approvato).

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società professionale deve avvenire per atto scritto.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni, sottoscritta da almeno due soci, è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società.

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne dispone l'iscrizione in un registro allegato all'albo. Nel registro sono riportati i dati prescritti dall'articolo 9, primo comma, della presente legge, nonché le successive modificazioni dei medesimi. Ogni atto comunicato al consiglio dell'ordine o collegio professionale, secondo le disposizioni che precedono, viene inserito in apposito fascicolo intestato alla società.

Di ogni iscrizione nel registro di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario:*

Al primo comma sostituire le parole: « atto scritto » con le altre: « atto pubblico o scrittura privata autenticata ».

4. 1 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

Al secondo comma sopprimere le parole « sottoscritta da almeno due soci ».

4. 2 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

Al terzo comma sopprimere le parole: « verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale ».

4. 3 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I C A . L'emendamento 4.1 propone di sostituire le parole: « atto scritto » con le altre: « atto pubblico o scrittura privata autenticata ». La ragione dell'emendamento risiede nell'intento di dare una maggiore pubblicità all'atto con cui si costituisce la società soprattutto nei confronti dei terzi, i quali trarrebbero un maggiore affidamento dal fatto che un atto che rimane successivamente depositato presso il collegio dei consigli dell'ordine abbia le firme autentiche e non firme senza alcuna certificazione di autenticità.

L'emendamento 4.2 è collegato direttamente al 4.1. Dice il disegno di legge che una copia della scrittura privata con cui viene costituita la società semplice, sottoscritta da almeno due soci, deve essere consegnata al consiglio dell'ordine. Ora, se si richiede che l'atto costitutivo della società abbia la for-

ma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, naturalmente non è più necessario che la copia sia sottoscritta da almeno due soci.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, nel testo dell'articolo si dice che il consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne ordina l'iscrizione; cioè si dà quasi un potere di omologazione dell'atto costitutivo della società ad un organo professionale qual è il consiglio dell'ordine. Tenendo presente che si è voluta scegliere la forma della società semplice, cioè della società per la quale il nostro ordinamento prescrive i minori requisiti possibili e la maggiore semplicità, non mi pare si debba poi sottoporre quell'atto quasi all'omologazione del consiglio dell'ordine.

Per questi motivi credo di poter insistere sugli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I C I N I , *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 4.1 dichiaro che, a mio avviso, non avrebbe ragion d'essere. Per quanto squalificate possano essere considerate le libere professioni, è certo però che queste sono società non di uomini qualsiasi ma di professionisti. Ora, la società semplice, in genere, non richiede una forma specifica; qui abbiamo resa obbligatoria la forma scritta. Aggiungervi la necessità dell'atto pubblico o dell'autenticazione mi sembra veramente eccessivo rispetto a quella che è l'economia dell'istituto. Pertanto sono tendenzialmente contrario all'emendamento; non voglio farne però una causa di attrito, quindi mi rimetto a quanto deciderà l'Assemblea.

Ovviamente, se si dovesse votare in senso favorevole all'emendamento 4.1, l'emendamento 4.2 ne conseguirebbe di necessità; se invece venisse respinto il 4.1, il 4.2 decadrebbe.

Sono contrario all'emendamento 4.3 perché un minimo di valutazione, quale quella che è demandata al collegio professionale, va

fatta sulla corrispondenza dell'atto costitutivo ai dettami di questa legge. Sottrarre l'atto costitutivo della società (ed è da notare che vi è una contraddittorietà, nelle proposte e motivazioni del collega Sica, tra questo ultimo emendamento e il primo) ad un controllo per quanto riguarda la sua conformità alle disposizioni di questa legge da parte del consiglio o collegio professionale mi sembra errato e per questo, ripeto, esprimo parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore. Per quanto attiene al primo emendamento devo dire che il fatto che si tratti di società di professionisti non esclude che forse possa essere data una maggiore pubblicità anche a garanzia dei terzi. Comunque le ragioni del relatore sono convincenti. In questa situazione mi sembra che per l'emendamento 4.1, tenuto conto anche del fatto che il relatore non ha assunto una posizione di estrema rigidità, il Governo si possa rimettere all'Assemblea.

Ovviamente per l'emendamento 4.2 il discorso è conseguente: se venisse accolto il 4.1, occorrerebbe accogliere anche il 4.2; se venisse respinto il 4.1, il 4.2 decadrebbe automaticamente.

Invece il Governo è decisamente contrario all'emendamento 4.3. Non sono convinto delle ragioni addotte dal senatore Sica. Il fatto che si sia scelta la forma della società semplice dovrebbe essere, a suo parere, in contraddizione con la valutazione dell'osservanza delle norme concernenti la costituzione delle società professionali da parte degli ordini professionali. Non mi sembra che sia così. È stata scelta la forma della società semplice per tutte le ragioni sulle quali mi sono soffermato un momento fa; gli altri tipi di società sono stati esclusi proprio per quelle ragioni già dette; la società semplice è stata accolta poi con alcune modifiche; non si è stabilito il regime *sic et simpliciter* della società semplice senza alcuna modifica.

E non si può, per il fatto che sia stato accolto il regime della società semplice, escludere una garanzia della valutazione della rispondenza alle norme concernenti la costituzione. A questo punto cioè la società potrebbe violare le norme sulla costituzione senza alcun controllo e quindi senza alcuna responsabilità. Mi pare proprio perciò che l'emendamento 4.3 debba essere respinto.

S I C A . Un controllo non può essere fatto dal consiglio dell'ordine. C'è il giudice naturale, c'è la magistratura.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Sica, quello è un altro discorso che riguarda tutti i controlli successivi. Qui occorre invece il controllo sulla validità per la istituzione, per la costituzione, che è cosa del tutto diversa. Queste società peraltro sono sottoposte al controllo degli ordini professionali, come risulta dagli articoli successivi. Non è possibile quindi aderire all'emendamento 4.3.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

S I C A . Insisto.

B O L D R I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O L D R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti proposti dal senatore Sica debbono essere respinti; ne proponiamo decisamente la reiezione. Non hanno ragione d'essere neanche sotto il profilo formale perchè l'esigenza della pubblicità posta dall'autentica delle firme fatta attraverso l'atto pubblico o le firme autentiche non hanno niente a che vedere con il fine della pubblicità. Questi non sono atti trascritti per cui è necessario l'atto pubblico o l'atto autenticato. Questi sono atti che vanno depositati presso i consigli dell'ordine

i quali hanno la vigilanza anche sull'esistenza della società.

Quanto alla garanzia dei terzi e alla pubblicità, la legge sopperisce all'esigenza di pubblicità obbligando tutti i soci a comunicare ai terzi la loro appartenenza alla società, anche attraverso la corrispondenza e tutti gli altri elementi che esteriorizzano l'esistenza delle società.

Siamo poi decisamente contrari al tentativo di non rendere obbligatoria la vigilanza degli ordini professionali sulle società. È evidente che attraverso la loro costituzione possono trovare spazio e veicolo le violazioni contro la deontologia professionale, che sono cose assai diverse da reati penali e la cui valutazione è rimessa al magistrato ordinario. Ad esempio, per quanto si riferisce ai rapporti cambiari tra un avvocato e la clientela, è ovvio che il divieto a questi inerente può essere eluso mediante il rapporto cambiario tra società e cliente, senza che la violazione delle norme di deontologia professionale possa essere nemmeno sospettata. L'obbligo dei consigli dell'ordine di vigilare anche sull'attività delle società deve quindi rimanere come punto cardine della legge.

Pertanto, il nostro Gruppo invita a votare contro questi emendamenti.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Sono favorevole all'accoglimento dei primi due emendamenti proprio perchè ricorrono gli estremi della necessità di dare pubblicità alla costituzione della società professionale. Non è da dimenticare che la società professionale viene costituita a tempo indeterminato e quindi per un periodo ultranovennale; pertanto, essa deve essere disciplinata così come si disciplinano tutte le comunioni; come è obbligatoria la trascrizione della comunione, come è obbligatoria la trascrizione delle società, altrettanto obbligatoria deve essere la trascrizione delle società professionali per la oppo-

nibilità ai terzi. Non è da dimenticare che la società può avere anche un patrimonio di natura immobiliare.

Per queste ragioni, quindi, sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento 4.1 e, di conseguenza, del 4.2. Sono contrario invece all'emendamento 4.3 perchè è opportuno che vi sia una vigilanza da parte dei consigli dell'ordine o dei collegi professionali quanto meno al fine di accertare l'esistenza della società e la legittimità dei patti che all'atto della sua costituzione e nel corso del suo esercizio vengono stabiliti. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Sica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Sica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Sica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 5.

(Numero massimo degli associati)

Non possono partecipare alla società più di venti soci.

(*È approvato*).

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività svolte dalla società, e deve essere seguita dalla dicitura « società professionale ».

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, col consenso — rispettivamente — dell'interessato o degli eredi.

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « svolte dalla » con la parola: « della ».

6.1 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

Sopprimere il secondo comma.

6.2 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S I C A .** L'emendamento 6.1 ha soltanto carattere formale perchè parlare delle attività « svolte dalla società » può avere il significato, proprio per il termine usato, di un'attività svolta in passato dalla società e non dell'attività che la società svolge.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, mi sembra che, proprio per il carattere della società professionale, dire che questa può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto può farle perdere quel carattere di personalità che è insito nella sua struttura e può indurre in errore la

clientela che tratta con lo studio professionale, dove il nome del socio receduto o defunto può fungere quasi da specchietto per le allodole, poichè la clientela potrebbe essere portata ad affidarsi ad un determinato tipo di studio professionale soltanto in riferimento al nome — magari famoso — del professionista che invece non fa più parte della società.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I C I N I , relatore. Sono favorevole all'accoglimento di questi emendamenti. Il primo è di carattere formale e mi sembra che possa essere benissimo accolto. Sul secondo sono d'accordo per motivi di merito. Effettivamente, per le caratteristiche della società professionale, mantenere nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto è una forma di propaganda che non appare opportuna. Potrebbe essere la considerazione di ragioni affettive quella che ha dettato l'introduzione di questa norma, ma tali ragioni possono dar luogo ad una propaganda non opportuna. Vi è poi un motivo che mi è sovvenuto or ora e cioè che mantenere il nome del socio receduto (non parlo del caso del socio defunto) darebbe luogo a dei gravi interrogativi. Infatti se il socio receduto volesse esercitare poi la professione da solo, si troverebbe in una condizione di incompatibilità perchè figurerebbe ancora nella società, avendo dato il suo consenso, e non potrebbe agire come professionista singolo.

B O L D R I N I . Ci sarebbe il caso del pensionato.

L I C I N I , relatore. Certo, nel caso del pensionato la cosa sarebbe possibile.

A parte questo argomento, che non ritengo sia del tutto secondario, mi sembra che il parere favorevole all'emendamento sia basato sulla opportunità di escludere forme di propaganda che non hanno corrisponden-

za reale con chi effettivamente opera nella società.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore: per quanto riguarda l'emendamento 6.1 si tratta solo di apportare una correzione formale e di eliminare la parola « svolte », che suona male.

Per quanto concerne l'emendamento 6.2, direi che vi sono argomenti pro e contro il suo accoglimento. In effetti, mantenere nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto non solo può rispondere a ragioni affettive, ma può anche testimoniare la volontà di proseguire nell'indirizzo dello studio professionale. Si tratta spesso di studi professionali che seguono certe impostazioni, potremmo dire anche certe scuole, ed il nome di un professionista potrebbe significare la continuità della posizione culturale, dell'orientamento in un determinato settore.

D'altra parte, mi rendo conto del pericolo che il mantenimento del nome del socio receduto possa condurre ad una forma di propaganda. Pertanto, tutto sommato, sono d'accordo con il relatore nel dire che l'emendamento può essere accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Sica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Sica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 7.

(*Poteri degli ordini e collegi professionali*)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionali.

Detti ordini e collegi esercitano nei confronti della società professionale e dei soci, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai professionisti individuali.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Licini, Viviani, Martinazzoli, Ferralasco, Pieraccini, Signori, Minnocci e Lepre è stato presentato l'emendamento 7.1, tendente a sopprimere l'articolo 7.

Dato l'evidente collegamento tra questo articolo ed il successivo articolo 12, l'articolo 7 resta per ora accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 8.

(*Responsabilità professionale*)

Il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla attività svolta è a carico della società professionale salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società professionale deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 8.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sopprimere il primo comma.

8.1 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE, SANTONASTASO, TREU, BERLANDA, RUSSO, BALDINI

Al primo comma sostituire le parole: « attività svolta » con le altre: « attività professionale svolta dai singoli soci ».

8.2 LICINI, VIVIANI, MARTINAZZOLI, FERRALASCO, PIERACCINI, SIGNORI, MINNOCCI, LEPRE

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Stante la presentazione dello emendamento 8.2 da parte del relatore e di altri senatori, ritiro l'emendamento 8.1.

L I C I N I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I , relatore. L'emendamento 8.2 è puramente formale. La dizione dell'articolo 8 poteva dare luogo a dubbi, per cui è stata integrata dall'emendamento con la precisazione che si tratta di « attività professionale svolta dai singoli soci ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore. In effetti la precisazione poteva anche essere evitata dato che il concetto è implicito nell'articolo; comunque dato che *quod abundat non vitiatur*, possiamo anche chiarire meglio il principio.

Vorrei solo osservare però che in questo caso ritorna la parola « svolta », che prima abbiamo cercato di evitare. Comunque mi rimetto all'Assemblea; io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, in relazione a quanto osservato nell'intervento che ho fatto ieri sera, in sede di discussione generale, ci asteniamo dal votare l'emendamento e quindi il relativo articolo 8 in quanto non ci sembra che *sic et simpliciter* possa attribuirsi la responsabilità dell'attività professionale del singolo socio direttamente alla società. Noi abbiamo proposto una responsabilità sussidiaria della società, ferma restando la responsabilità del socio per gli eventuali inadempimenti nell'esplorazione della sua attività professionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.2 presentato dal senatore Licini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

TITOLO III

Art. 9.

(Contenuto dell'atto costitutivo)

L'atto costitutivo della società professionale deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, l'attività esercitata e i soci amministratori.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

(*È approvato.*)

Art. 10.

(Amministrazione della società)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Sica e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire le parole: « dall'assemblea dei soci » *con le altre:* « dai soci ».

10.1 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE,
SANTONASTASO, TREU, BERLANDA,
RUSSO, BALDINI

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I C A . Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto si illustra da sè; parlare di assemblea dei soci per le società semplici credo che non sia tecnicamente, da un punto di vista giuridico, corretto in quanto per queste esistono le riunioni dei soci, mentre l'assemblea è specificamente un organo della società di capitali. (*Interruzione del senatore Boldrini*). Basta leggere il codice civile e si vedrà che in esso non esiste la parola assemblea riferita alle società di persone. Quindi parlare di assemblea potrebbe significare dare una configurazione giuridica di

organo ad una riunione di soci che invece non la può avere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I C I N I , relatore. Con questo emendamento non si muta niente della sostanza della norma. Si dice che l'espressione « assemblea » trova uso specifico nel campo della società di capitale, non in quello della società semplice. Si può però notare anche che nel campo della società semplice si parla di « maggioranza » dei soci, il che richiede una riunione cioè un'assemblea. Se si pensa che la parola « assemblea » sia un termine giuridicamente improprio, la si può togliere, ma è ovvio che quando si parla di decisione in una società, sia anche una società semplice, deve pur sempre esservi una riunione dei soci...

B O L D R I N I . Ma l'articolo 36 del codice civile non esiste?

L I C I N I , relatore. ...e quella riunione costituisce un'assemblea; cioè vi potrà essere la parola assemblea in un senso che non è tipico, non è specifico, ma poichè la sostanza non muta, per me che resti « assemblea » o sia approvato l'emendamento del senatore Sica non cale. Mi rimetto quindi alle decisioni dell'Assemblea.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore che la sostanza vera non dovrebbe mutare. Però in effetti il riferimento all'assemblea mi pare più preciso perchè in realtà al momento della votazione devono applicarsi delle norme anche in ordine agli stessi rapporti, alle manifestazioni di volontà dei singoli soci. Non si tratta cioè di una riunione dei soci come che sia ma occorre verificare il numero e altri elementi. Quindi mi sembra in effetti che il riferimento all'assemblea vada fatto; che poi sia tecnico o non tecnico, senatore Boldrini, è un altro discorso. D'altra parte noi abbia-

mo accettato lo schema della società semplice con alcuni ritocchi, nè siamo obbligati a rispettare in pieno l'attuale disciplina della società semplice. Anzi proprio secondo quanto si è detto in precedenza, occorre mutare queste strutture secondo la realtà del paese che si evolve e pertanto non possiamo rimanere fissi a certi schematismi e a certe dogmatiche della società semplice. Quindi io sarei proprio, con il permesso del relatore, contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, insiste per la votazione dell'emendamento 10. 1?

S I C A . Non sono convinto delle ragioni addotte dal Sottosegretario, poichè ritengo che tecnicamente è una imperfezione usare la parola « assemblea » per queste società considerato che ci si accusa sempre di usare nei disegni di legge espressioni non adeguate alle configurazioni giuridiche degli istituti.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Le configurazioni si lasciano sempre uguali? Sono dogmi assoluti? Non si possono mai mutare? Questa è proprio l'occasione per fare questi cambiamenti. (*Interruzione del senatore Sica*).

S I C A . Comunque ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 11.

(*Esclusività dell'esercizio professionale*)

I professionisti che fanno parte di una società professionale debbono fornire le lo-

ro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:
« Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società ».

11.1 **L I C I N I** , *relatore*

L I C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I , *relatore*. Quando la Commissione ha esaminato la norma in questione, come ho detto nella relazione iniziale, ha eliminato il secondo comma della norma originaria, quel secondo comma che consentiva l'esistenza di società incrociate, cioè la partecipazione di uno o più professionisti ad altra società, oltre a quella di appartenenza originaria. Con questo emendamento volevamo eliminare la possibilità che si creino centri di potere.

Detto questo, dobbiamo obiettivamente ammettere che l'aver eliminato il secondo comma non ha completato nel testo della legge la nostra volontà di far sì che un professionista non potesse partecipare a più di una società in quanto il primo comma concerne solo l'obbligatorietà di prestazione della professione a favore della società da parte del professionista che ne è socio, ma nullo l'altro dice. Ecco il motivo per cui, dopo il primo comma dell'articolo 11, ho presentato questo comma aggiuntivo che specifica la inammissibilità della partecipazione di un professionista a più di una società.

L'emendamento ha uno scopo chiarificativo ed evidenzia i motivi che hanno portato alla soppressione del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo giusta questa precisazione in relazione alla soppressione precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, in precedenza accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Art. 7.

(*Potere degli ordini e collegi professionali*)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionali.

Detti ordini e collegi esercitano nei confronti della società professionale e dei soci, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai professionisti individuali.

P R E S I D E N T E . Ricordo che i senatori Licini, Viviani, Martinazzoli, Ferralasco, Pieraccini, Signori, Minnocci e Lepre hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L I C I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I , *relatore*. L'emendamento 7.1 si illustra da sè in quanto gli articoli 7 e 12 sostanzialmente si prestavano alla fusione in un unico articolo. Pertanto con questo emendamento è stato eliminato l'articolo 7 e se ne è trasfuso il contenuto in quell'articolo 12 che conserva il testo iniziale di detto articolo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono perfettamente d'accordo col relatore. Non si devono fare delle leggi in cui le varie questioni sono trattate ora in un articolo ora in un altro: occorre che la *sedes materiae* sia rispettata. E quindi una ragione di tecnica legislativa che comporta l'accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Art. 12.

(Vigilanza sulle società professionali)

Gli ordini e collegi professionali di appartenenza dei singoli soci esercitano la vigilanza sulle società professionali. Essi in particolare:

a) tutelano la dignità professionale dei soci;

b) assicurano l'osservanza della presente legge ed il rispetto delle disposizioni dell'atto costitutivo e dei principi di deontologia professionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali).

« Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionale.

Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci e della società professionale i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità professionale dei soci ed assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dell'atto costitutivo della società nonchè il rispetto dei principi di deontologia professionale ».

12.1 LICINI, VIVIANI, MARTINAZZOLI, FERRALASCO, PIERACCINI, SIGNORI, MINNOCCI, LEPRE

Alla lettera b) sopprimere le parole: « ed il rispetto delle disposizioni dell'atto costitutivo ».

12.2 SICA, LISI, MANENTE COMUNALE, SANTONASTASO, TREU, BERLANDA, RUSSO, BALDINI

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 12.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.1, sostitutivo dell'articolo 12, presentato dal senatore Licini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 12.2, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, è precluso.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 13.

(Violazione dell'atto costitutivo)

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta all'ordine o collegio competente, ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale.

(È approvato).

Art. 14.

(Esclusione dalla società)

La radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione di diritto dalla società professionale.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

(È approvato).

Art. 15.

(Recesso del socio)

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

(È approvato).

Art. 16.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le

spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società, e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

(È approvato).

Art. 17.

(Registri contabili)

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

(È approvato).

Art. 18.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale.

(È approvato).

TITOLO IV

Art. 19.

(Disciplina tributaria dei compensi)

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti la attività in forma individuale e non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti ai soci.

La legge determina i casi in cui la società professionale è soggetto passivo o responsabile di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società ai soci.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sopprimere il secondo comma.

19.1 **SICA, LISI, MANENTE COMUNALE, SANTONASTASO, TREU, BERLANDA, RUSSO, BALDINI**

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 20.

(Investimenti)

Alle società professionali non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, né di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

(È approvato).

Art. 21.

(Obbligo di registrazione)

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunicazioni di servizi tra professionisti.

(È approvato).

TITOLO V

Art. 22.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

(È approvato).

Art. 23.

(Comunicazione dell'appartenenza a società professionale)

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

(È approvato).

Art. 24.

(Società per notai)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

(È approvato).

Art. 25.

(Società professionali estere)

Alle società professionali estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

(È approvato).

Art. 26.

(Modifica della legge 23 novembre 1939, n. 1815)

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, voteremo a favore di questo disegno di legge in quanto riteniamo che sia da sperimentare anche la forma societaria dell'esercizio della professione intellettuale. La novità del disegno di legge consiste per l'appunto nel permettere questa sperimentazione e nel dettarne la prima disciplina.

La forma societaria dell'esercizio della professione intellettuale è reclamata nel nostro tempo dall'esigenza della specializzazione; esigenza che si può soddisfare solo nell'ambito di gruppi associativi di esercenti la stessa professione. Sotto questo aspetto essa comporta un ammodernamento dell'esercizio della professione. Nelle società industriali più avanzate della nostra la forma societaria dell'esercizio delle professioni che il nostro codice civile chiama professioni intellettuali è tanto diffusa e sviluppata che sono già sorti i problemi derivanti dal suo gigantismo. È sufficiente pensare alle grandi e numerose società di legali che dominano l'esercizio professionale di quella che con qualche approssimazione possiamo chiamare l'avvocatura nell'America del Nord.

Ma nel riconoscere la validità dell'esigenza che è a fondamento del disegno di legge non possiamo disconoscere, e non disconosciamo, i rischi che la forma societaria del suo esercizio può far correre alla professione intellettuale che il nostro codice disciplina come professione essenzialmente individuale. Quanto prescrive l'articolo 2232 del nostro codice civile, cioè che il prestatore d'opera deve svolgere personalmente l'incarico da lui assunto, è prescrizione che discende dalla natura stessa della professione intellettuale, l'esercizio della quale è, per così dire, fatto scattare da un atto di scelta e di fiducia compiuto dagli interessati nei riguardi di singoli esercenti.

Il nostro ordinamento dell'esercizio delle professioni intellettuali, fondato sugli albi e sugli ordini come corporazioni pubbliche non territoriali e sull'autodisciplina delle varie categorie professionali, riposa sulla responsabilità individuale di ciascuno degli esercenti iscritti agli ordini o ai collegi. Noi non riteniamo imm modificabile nè questo ordinamento, nè il suo presupposto, ma pensiamo che l'inserimento nella sua struttura della forma societaria dell'esercizio professionale — esercizio che l'ordinamento stesso prevede e richiede come esercizio necessariamente individuale — è certamente un'operazione tecnico-giuridica che ha un certo grado di audacia, onorevole Dell'Andro, e che perciò, forse, avrebbe richiesto una più accurata riflessione.

C'è il pericolo che sulla nuova forma societaria dell'esercizio non possa esercitarsi quella funzione di controllo di cui sono investiti gli organi di governo degli ordini per il mantenimento del decoro professionale; c'è, per esempio, la funzione disciplinare degli ordini che è obiettivamente esercitabile nei riguardi dei singoli esercenti, ma che non appare altrettanto obiettivamente esercitabile nei riguardi degli enti societari; c'è il rischio che i singoli esercenti associati si nascondano dietro lo schermo della società.

Nel dibattito che si è svolto in Commissione sul disegno di legge, ampio e vario, è stato manifestato da qualche collega il timore che, specie nei piccoli centri, la legge possa favorire la formazione di posizioni monopolistiche a danno dei liberi esercenti individuali. Sembra che nell'America del Nord nel campo proprio dell'esercizio delle professioni legali ci siano già posizioni monopolistiche. Invero questo è il pericolo principale immanente nel disegno di legge; pericolo che sussiste non solo per i piccoli centri, ma è insito nella natura stessa della forma societaria dell'esercizio professionale allorchè venga inserita nel campo delle professioni intellettuali che nella loro essenza sono professioni libere e individuali. Quello che occorre è che il nuovo tipo di esercizio non uccida quello tradizionale che ne è d'altra parte il presupposto e la condizione necessaria. Se la forma societaria

dell'esercizio delle professioni intellettuali dovesse uccidere quella individuale, la forma societaria si trasformerebbe nell'antichità della pubblicizzazione delle professioni intellettuali. Certamente non è questo il traguardo che si propongono di raggiungere gli autori del disegno di legge di cui mi piace rilevare la prudenza, palesata soprattutto dal tipo di società, cioè la società semplice, da essi prescelta per l'esercizio societario delle professioni di cui si tratta.

Va dato atto agli autori del disegno di legge che essi hanno respinto quelle forme che sarebbero state assai più pericolose per la salvaguardia dell'esercizio individuale che nel campo delle professioni intellettuali deve rimanere il presupposto necessario dell'esercizio societario nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Come ho detto all'inizio, consideriamo questo disegno di legge come lo strumento della cauta sperimentazione di un nuovo convegno che si inserisce nel vigente ordinamento delle professioni intellettuali per vivificarlo e per arricchirlo, e non già per sconvolgerlo, e perciò diamo volentieri il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente in una dichiarazione di voto resa quasi obbligatoria dal fatto che il Gruppo del partito socialista italiano non ha creduto di intervenire nella discussione generale essendo il disegno di legge d'iniziativa di alcuni componenti del Gruppo ed appartenendo il relatore al Gruppo medesimo.

Ritengo che tutti i Gruppi siano d'accordo su di un fatto accertato, cioè che nel mondo moderno, così come oggi è strutturato e si va strutturando, il professionista singolo non può più affrontare la complessità delle materie che l'evoluzione tecnico-industriale va portando: donde la necessità di specializzazioni nello stesso campo professionale e quindi l'inevitabilità dell'associa-

zione di professionisti dello stesso ramo per far fronte degnamente alle richieste che ad essi pervengono. Su questo punto, su cui mi pare che tutti i Gruppi concordino, la legge si articola con precisione, anche per gli emendamenti che sono stati apportati. L'incarico infatti dato a uno solo dei soci si estende anche come responsabilità a tutto lo studio, viene fatto l'obbligo dell'iscrizione all'albo o al collegio professionale dei soci stessi e soprattutto si richiamano le norme deontologiche della professione che non possono certo venir meno. Anche per i terzi vi è una maggiore garanzia in caso di infedeltà di patrocinio o di danni recati dai professionisti: la corresponsione dei danni non è più a carico del singolo professionista, che potrebbe essere anche un nullatenente, ma è a carico della società ed è obbligatoria anche la forma assicurativa. Vi è poi il divieto dell'impiego dei fondi in dotazione della società se non per determinate materie al fine di strutturare in modo migliore lo studio professionale. Insomma, vi è un insieme di norme coordinate che tendono a far sì che queste società possano rispecchiare al massimo quella che era la figura del professionista di una volta.

Possiamo forse dire con malinconia che la figura del vecchio professionista sta tramontando. È tramontata, ad esempio, la figura del vecchio medico di famiglia: non dico che sia un bene o sia un male, però obiettivamente è così; oggi il medico, preso tra la mutua e gli altri impegni, non è più il medico di una volta, amico della famiglia, che dei componenti della famiglia conosceva tutto, dalla nascita, qualche volta fino alla morte. Ebbene, anche nelle altre professioni sta succedendo la stessa cosa. Ripeto, non so se sia un bene o un male. Io mi augurerei soltanto che questo stato di cose non derivasse dall'aridità dei sentimenti che oggi sembra voler prevalere in questo tipo di società; non vorrei che questa aridità, che troppo spesso ci lascia indifferenti anche di fronte alle cose che accadono a due metri di distanza da noi, rendesse inutile non solo il professionista, ma anche l'associazione dei professionisti così come è strutturata in questa legge.

Detto questo, credo di poter concludere affermando che il Partito socialista italiano dà voto pienamente favorevole al disegno di legge in esame.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sica. Ne ha facoltà.

* S I C A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera l'ora tarda mi ha impedito di intervenire nel dibattito e quindi di esaminare, prima della votazione dei singoli articoli, il contenuto del disegno di legge sottoposto al nostro esame. In sede di dichiarazione di voto esprimerò quindi le motivazioni che inducono il Gruppo della democrazia cristiana a esprimere voto favorevole su questo disegno di legge pur con delle perplessità che d'altra parte mi sembra di aver rilevato negli interventi in sede sia di di-

scussione generale che di dichiarazione di voto in quest'Aula.

Una cosa è da rilevare nell'esame di questo disegno di legge, cioè che vi è una problematica sulla ammissibilità o meno delle società di professionisti nel nostro ordinamento positivo per le norme attualmente in vigore e che questa problematica è andata in questi ultimi tempi sempre più sviluppandosi; approfonditi studi sull'argomento sono stati fatti da parte degli ordini professionali e delle associazioni di professionisti che hanno dato luogo a vari convegni e congressi ove il tema è stato dibattuto ed approfondito. Il risultato è stato la pubblicazione di notevoli studi sull'argomento che certa-

mente sono indispensabili per la consultazione da parte di studiosi dell'argomento stesso. In particolare il convegno organizzato dall'associazione avvocati e procuratori di Milano e della Lombardia ha dato luogo alla pubblicazione di un testo con le relazioni tenute in quel convegno che saranno certamente un elemento basilare nel momento in cui questo istituto giuridico andrà ad articolarsi con la creazione degli studi professionali organizzati sotto forma di società.

Vorrei dire che una prima lettura del disegno di legge sottoposto al nostro esame ha creato certamente delle perplessità per l'operatore del diritto sulla utilità effettiva e reale del provvedimento, al lume delle considerazioni molte volte espresse negli ambienti politici e dottrinali su una proliferazione di leggi non sempre necessarie e molte volte non utili.

E una delle accuse che viene fatta solitamente al Parlamento italiano è quella di una eccessiva legiferazione talchè si creano alcuni scompensi nella attività legislativa addirittura con duplicazioni di discipline di istituti giuridici.

D'altronde, mentre c'è questa accusa da parte di ambienti in particolare dottrinali e universitari, si accusa contemporaneamente il Parlamento di recepire in ritardo l'evoluzione della società e cioè di non arrivare a cogliere il senso della trasformazione della società recependo queste istanze e trasformandole poi in istituti giuridici. Credo che nel momento in cui siamo andati ad esaminare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, di iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori, abbiamo dimostrato che invece questa volta il Parlamento ha recepito una qualche cosa che già praticamente si era verificata di fatto nella società, pur con delle perplessità sulla sua legittimità giuridica. Ed è quindi, mi sembra, giusto e legittimo che questo istituto del nuovo studio professionale in forma societaria abbia una sua organica disciplina.

Certamente — è stato già osservato in questo dibattito — vi sono delle perplessità. Si è parlato infatti della possibilità di un monopolio da parte di studi professionali soprattutto nelle piccole città di provincia. Si

è parlato della creazione di centri di potere economico che alcuni studi potrebbero determinare in certi ambienti. Si è detto che la esperienza della società americana in particolare ed anche di quella inglese — e forse qualche esempio si può ritrovare anche in quella francese dove ormai l'istituto ha già una sua particolare disciplina — ha dato origine a delle perplessità soprattutto per la mastodonticità che vanno assumendo alcuni studi. Mi pare perciò che sia stato opportuno che nel disegno di legge sottoposto al nostro esame sia stato inserito un articolo che limita il numero dei soci possibili della società proprio per evitare che queste società professionali possano assumere delle caratteristiche di grossi, enormi studi professionali, cioè la creazione di un centro di potere economico che possa avere una influenza particolare e determinata sullo svolgimento di alcune attività in particolare nei piccoli centri e nelle piccole città.

Si è anche detto — e credo sia una delle preoccupazioni maggiori che si sono avute nel momento in cui si è esaminato il disegno di legge — che questo significa conculcare la libertà del professionista libero. Quando si dice professionista libero lo si dice non per un senso di civetteria ma proprio perchè è la denominazione esatta di un professionista che ha voluto mantenere la sua libertà di azione, la sua individualità, la sua personalità nel momento in cui ha fatto la sua scelta fondamentale, cioè ha ritenuto che l'estrinsecazione della sua personalità possa avvenire soltanto mantenendo la sua libertà anche nel campo della sua attività professionale.

Si dice che il nostro ordinamento poteva già avere in sé i punti su cui poter articolare, senza addivenire ad un nuovo provvedimento di legge, le società di professionisti. Si è fatto riferimento alla legge n. 1815 del 1939, dove si parlava di associati e di associazioni e si evitava di parlare di società; ma bisogna tener presente che quella legge fu approvata quando era ancora in vigore il vecchio codice civile ed il codice di commercio e non l'attuale codice, e quindi vi era la possibilità di usare dei termini diversi da quelli che poi ha usato il codice del 1942.

Si è detto che una interpretazione in senso estremamente restrittivo della legge del 1939 urtava contro il dettato dell'articolo 41 della Costituzione, che invece assicura proprio al singolo individuo una libertà completa di partecipazione alla vita economica e sociale della nazione. Si è detto, d'altra parte, che la nuova disposizione del codice civile, nel momento in cui accentuava l'*intuitus personae* del professionista (rilevando che soltanto personalmente poteva essere eseguito da un professionista l'incarico affidatogli servendosi soltanto di collaboratori in casi particolari, quando fosse consentito dagli usi o dal contratto e non fosse diversamente disciplinato), impediva la costituzione di società.

Anche questa è una interpretazione in senso restrittivo e comunque è opportuno, con l'approvazione di una legge organica, dissipare ogni possibilità di dubbio sulla ammissibilità o meno, da parte del nostro ordinamento, delle società professionali. Nel corso del dibattito — ripeto — sono state espresse già anche dagli altri colleghi delle perplessità; credo che siano perplessità che tuttavia, così come è stato articolato il disegno di legge, possono essere facilmente superate.

È in base a queste considerazioni che il Gruppo della democrazia cristiana esprimerà voto favorevole sul disegno di legge sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà telegrafica, così come si addice all'odierno clima di vigilia di feste e per seguire l'apprezzabile sinteticità del metodo adottato in sede di replica dall'illustre relatore.

Sento innanzitutto il dovere di ringraziare sinceramente il senatore Viviani per aver voluto presentare il disegno di legge sulla disciplina delle società tra professionisti e

per averne curato l'*iter* parlamentare con particolare, vivo ed appassionato interessamento.

L'avvilente quasi-deserto presentato ieri dall'Aula, leggermente attenuato stamane, impone purtroppo di rilevare che l'Assemblea, forse eccessivamente distratta dalle contingenti incombenze di fine d'anno e di inizio dell'anno nuovo, non ha prestato molta attenzione ad un tema che è di viva attualità e di rilevante portata.

Nel merito del disegno di legge confermo, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole, per tutte le considerazioni che ho avuto l'onore di evidenziare in sede di discussione generale e che ho il buon senso di non ripetere, anche perchè non vi è motivo di modificarle in esito al sopravvenuto accoglimento di alcuni emendamenti, peraltro in parte migliorativi e per il resto aventi natura formale.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Chiedo scusa, onorevole Presidente, per una omissione da parte mia, indubbiamente non dolosa anche se è possibile che sia colposa: ho dimenticato infatti di ringraziare il presidente Viviani, non soltanto per la presentazione del disegno di legge e per il modo in cui l'ha impostato e strutturato, ma anche per la meravigliosa direzione dei lavori della Commissione che ha portato a questo risultato positivo. Volevo anche ringraziare il senatore Licini per la sua relazione e per i suggerimenti veramente seri che ha dato, in base ai quali siamo riusciti a portare avanti questa legge che è davvero molto importante, come giustamente è stato rilevato da ultimo.

L I C I N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I, *relatore*. Signor Presidente, faccio presente che, a seguito degli emendamenti approvati, oltre a mutare il numero degli articoli successivi al soppresso articolo 7, si dovrà procedere a mutare la dizione dell'articolo 4 e più precisamente il richiamo che in esso viene fatto all'articolo 9, che diventa articolo 8.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Disciplina delle società fra professionisti ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie** » (2344)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente l'integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, molto brevemente per motivare il voto di astensione del mio Gruppo al disegno di legge in discussione con il quale vengono elevati da 30 a 70 miliardi gli stanziamenti disposti nello scorso agosto ad integrazione dei fondi autorizzati con la legge 1470. Questo voto è stato già espresso dal senatore Pazienza nella Commissione di merito ed in questa sede

viene riconfermato. Ciò non significa certo che non riteniamo indispensabile un ulteriore intervento finanziario, a condizioni di particolare favore, per le piccole e medie imprese in difficoltà economiche e finanziarie, nel momento in cui questa fascia di attività, ormai non più soltanto nel Mezzogiorno, si dibatte in una situazione di crisi che fa dubitare sulle possibilità di una ripresa; anzi, proprio per le dimensioni raggiunte dalla crisi, si rende necessaria, a nostro avviso, una nuova strategia di intervento che, sia pure in termini non ancora ben definiti, era stata annunciata con il piano a medio termine.

Al punto in cui siamo giunti non è pensabile di poter incidere in maniera apprezzabile sulla crisi in atto attraverso interventi sporadici ed episodici, continuando nelle deplorate azioni di tamponamento attuate al di fuori di qualsiasi riferimento programmatico. Il più delle volte tutto si è ridotto ad interventi di salvataggio suggeriti prevalentemente da esigenze di ordine sociale, sotto la spinta di interessi partitici e clientelari che spesso hanno dato luogo a pesanti e motivate critiche. Così a volte si sono raggiunti risultati negativi perchè o si trattava di complessi produttivi non suscettibili di ristrutturazione in termini economici per i quali sono state sprecate le risorse, rinviando una fine che si è riproposta dopo qualche tempo, o si trattava di imprese che non necessitavano di questo intervento eccezionale e che sono state messe in condizione di privilegio sul piano della concorrenzialità nei confronti di unità del settore che di queste provvidenze non avevano potuto avvalersi.

È ovvio che un provvedimento di questa natura non può essere riguardato soltanto dal punto di vista finanziario, come rivolto ad assicurare ulteriori mezzi per fronteggiare le ingenti richieste di finanziamento le quali non possono che dilatarsi rapidamente in un momento come l'attuale. A mio avviso, era forse questa un'occasione per una verifica della validità di questo tipo di incentivi, da attuare in una visione organica della situazione industriale ed economica, così come è prevista d'altra parte — e non è più rinviabile —

la revisione di tutti i tipi di incentivi operanti nel settore degli interventi industriali.

Il fatto che, dopo quattro mesi dall'aumento del fondo, se ne attui un secondo di dimensioni maggiori dimostra come questa legge non corrisponda ad esigenze di carattere generale derivanti da una situazione tanto diversa da quella che ne suggerì la istituzione tanti anni fa, anche se successivamente ha subito diverse e purtroppo non sempre felici innovazioni. È da valutare positivamente che il Governo, accogliendo un suggerimento già espresso in sede di approvazione della precedente legge, abbia deciso di reperire con questa altri mezzi che, almeno teoricamente, per qualche tempo, dovrebbero evitare arresti nell'applicazione di questa provvidenza. Questi arresti, in un recente passato, hanno arrecato non pochi danni al settore con effetti che tuttora si risentono. Mi riferisco, in maniera particolare, al lungo periodo di stasi successivo al rifinanziamento della legge n. 1470 disposto con la legge 18 maggio 1973.

Passò quasi un anno dall'applicazione di questa legge prima che l'apposito comitato interministeriale deliberasse i primi interventi, dopo che sulle richieste si erano pronunziati le regioni e il Ministro dell'industria e l'IMI aveva completato gli adempimenti di sua competenza. Ora, quanto più tempo passa tra la richiesta di un intervento e la effettiva somministrazione dei mezzi finanziari, tanto più aumenta la probabilità che la ditta si veda costretta a rivedere e il più delle volte a ridimensionare i propri programmi produttivi, rallentando la lavorazione e riducendo il personale impiegato, come purtroppo continua ad accadere oggi con sempre maggiore frequenza, anche in dipendenza della grave recessione in atto.

Nell'attesa, che non sarà certo breve, che entrino in attuazione i programmi di ristrutturazione previsti nel piano a medio termine, è necessario che questo provvedimento anticongiunturale, anche se imperfetto e inadeguato, operi senza soluzioni di continuità in modo che gli strumenti nuovi di intervento previsti dal « piano » possano ancora proficuamente operare quando finalmente saranno decisi. E ciò soprattutto nell'area del-

le imprese minori che stanno maggiormente risentendo della crisi in atto e che non sono state certo favorite dal diffondersi dell'intervento pubblico nell'industria, nè dalla politica creditizia, nè nel Mezzogiorno, dove la flessione dell'iniziativa privata ha bloccato il processo di industrializzazione, dalla realizzazione di grandi unità produttive che non hanno determinato nè sollecitato la nascita di industrie indotte. Inutilmente, in questi anni, è stata invocata, prima che la crisi raggiungesse le dimensioni attuali, l'adozione di provvedimenti che ne rendessero meno precaria l'esistenza, con l'alleggerimento dei piani di ammortamento dei crediti agevolati, con la istituzione di fondi di garanzia per facilitarne la concessione e con la formazione di associazioni tra le imprese minori. Eppure tutti si dimostrano concordi nel ritenere che alle imprese minori sia affidato un compito prezioso ed insostituibile, che l'intervento pubblico debba considerarsi illusorio senza l'apporto della imprenditorialità privata, che opera prevalentemente, appunto, nel settore delle industrie minori, per mettere in moto un processo valido di sviluppo industriale autopropulsivo.

Questa legge può assicurare soltanto risultati parziali ed episodici in quanto può venire incontro ad un numero relativamente esiguo di imprese in difficoltà, malgrado un cospicuo intervento del fondo, anche perchè, come si è detto, opera in condizioni assai più gravi di quelle che suggerirono la legge istitutiva n. 1470 ed i successivi rifinanziamenti. È da auspicarsi che, almeno nell'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione per integrare il fondo attuale, non abbiano a ripetersi alcuni errori commessi nel passato, con scelte suggerite prevalentemente da interessi politici e clientelari, che si vada incontro alle aziende minori graduando gli interventi secondo i settori produttivi nelle zone territoriali tenendo presente un quadro programmatico coerente con le linee lungo le quali dovrebbe teoricamente muoversi la ristrutturazione industriale prevista dal piano a medio termine. Certo non è facile impresa, in un momento come l'attuale, procedere alla selezione delle richieste poichè occorrerebbe decidere degli interventi solo quando

si raggiunga una ragionevole sicurezza che con l'afflusso dei mezzi finanziari consentiti sia possibile ricostituire l'equilibrio economico e finanziario in imprese in difficoltà al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali. Ma occorre almeno che le valutazioni non siano influenzate da scopi politici e clientelari, favorendo imprese che non ne hanno bisogno o peggio ancora che non presentino adeguate prospettive di ripresa. I maggiori sprechi compiuti con la politica d'intervento nelle industrie, e non soltanto con questa legge che offre condizioni del tutto eccezionali, sono stati provocati proprio dai finanziamenti concessi a favore di imprese in difficoltà che si è continuato a finanziare anche quando non si nutriva più alcuna ragionevole speranza di poterle rimettere in sesto.

In conclusione non può non riconoscersi che occorre assicurare a questa legge un costante flusso finanziario fino al raccordo con i provvedimenti di ristrutturazione del piano a medio termine, malgrado il fatto che questa legge avrebbe richiesto ulteriori modifiche di carattere strutturale per adeguarla alle mutate realtà economiche e che, in conseguenza dei criteri di intervento adottati in sede operativa, i risultati raggiunti appaiono sperequati alle risorse impiegate. Da qui il voto di astensione espresso in Commissione di merito dal senatore Pazienza e che in questa sede, come ha già detto, a nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, riconfermo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Piva il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati assieme ad altri colleghi.

Si dia lettura dei due ordini del giorno.

A L B A R E L L O , Segretario:

Il Senato,

valutata la mutata situazione economica e sociale, a parziale modifica di quanto disposto dalla delibera CIPE 14 dicembre 1973, riguardante direttive emanate ai sensi

dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 274; fermi restando i criteri stabiliti per la riserva del 40 per cento dei finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dei territori meridionali,

impegna i ministri interessati ad erogare i finanziamenti previsti dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, tenendo particolarmente conto delle aziende ove vengono mantenuti od incrementati i livelli di occupazione e delle aziende gestite dai lavoratori in cooperativa.

Impegna altresì il Ministro dell'industria ad inviare alle Regioni, per il parere, tutte le domande di richiesta di finanziamento pervenute al Ministero;

a presentare quanto prima al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del provvedimento prevista dalla legge 18 maggio 1973, n. 274.

1. **PIVA, BERTONE, MANCINI, BORSARI, MARANGONI, POERIO**

Il Senato,

consapevole del ruolo che, nell'attuale difficile situazione economica e sociale, può essere svolto da un moderno ed avanzato comparto di piccole e medie imprese, al fine di consentire che si sviluppino tra loro forme associative per i servizi tecnici, manageriali, per l'acquisto di materie prime, per le ricerche di mercato, per la costruzione di attrezzature, per centri di rapporto con l'estero e per quant'altro necessario ad una più razionale vita dell'impresa minore,

impegna il Governo a finanziare quanto prima il disegno di legge n. 47 sugli organismi associativi tra le piccole e medie imprese, attualmente in discussione alla Commissione industria del Senato.

2. **PIVA, BERTONE, TALAMONA, VIGNOLA, PORRO, BERLANDA**

P R E S I D E N T E . Il senatore Piva ha facoltà di parlare.

P I V A . Signor Presidente, alla vigilia della chiusura delle Camere per le vacanze di Natale e di fine d'anno, con una procedura

discreta, che, se non fosse irriguardoso, dovrei definire furtiva, affidata alla componente di modestia del provvedimento e alla necessità di far presto, dato il poco tempo a disposizione, il Governo ha presentato al Senato il provvedimento in discussione in quest'Aula.

È ormai consuetudine che certi provvedimenti arrivino sempre alla vigilia delle interruzioni dei lavori parlamentari o alla vigilia di una crisi di Governo. Per questo provvedimento, forzando oltremodo un preciso istituto costituzionale, si è arrivati addirittura al decreto-legge con il quale ovviamente si tende a porre il Parlamento di fronte al fatto compiuto perchè, se ben si guarda, per chi conosce esattamente i meccanismi della legge n. 1470 è chiaro che non c'era bisogno di decreto-legge.

D'altronde anche la relazione che accompagna il provvedimento non dà nessuna giustificazione, anzi debbo dire che la relazione non dice niente, a parte alcune generiche considerazioni.

Egredi colleghi, la legge n. 1470 è nata nel lontano 1961 con il fine di concedere finanziamenti alle piccole e medie aziende industriali, che, trovandosi in stato di crisi, specie per effetto della concorrenza internazionale, non fossero state in grado, perchè nell'impossibilità di concedere idonee garanzie, di ottenere ordinari finanziamenti a medio e a lungo termine. Dal 1961 ad oggi la legge ha avuto sei modesti rifinanziamenti. Ha subito una serie di modifiche nel marzo del 1973, quando venne discussa alla Camera e poi al Senato la legge 18 maggio 1973, n. 274. Le modifiche più consistenti furono quelle che portarono a stabilire che il CIPE avrebbe dovuto definire, tenendo conto di un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione industria della Camera riunita in sede deliberante, le caratteristiche delle piccole e medie industrie ai fini dell'applicazione della legge. L'ordine del giorno testualmente diceva: « La Commissione industria della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 946, impegna il Governo affinché il CIPE, nel definire con la massima urgenza le caratteristiche delle piccole e medie imprese industriali, tenga presenti le seguen-

ti esigenze: che le provvidenze non siano concesse a imprese che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa o che stiano per essere fuse in società o gruppi le cui azioni sono quotate in borsa; che le provvidenze non siano concesse a imprese il cui fatturato annuo superi i 5 miliardi e che dispongano di un capitale investito superiore a 3 miliardi e di un numero di dipendenti superiore a 500; che i parametri, rimanendo nei limiti sopra indicati, siano diversamente graduati a seconda dei settori e delle zone territoriali; che le caratteristiche siano determinate in modo da non comprendere tra le medie e piccole imprese quelle appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero e quelle non cooperative del settore saccarifero; che si tenga particolarmente conto nella concessione dei finanziamenti delle imprese cooperative nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Il CIPE, invece, non tenendo conto per niente dell'ordine del giorno, decise, con la sua delibera del 14 dicembre 1973, che « ai fini dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 274, sono da considerare piccole e medie quelle imprese il cui capitale investito non superi i 5 miliardi di lire, se localizzate nel Centro-Nord, e i 10 miliardi di lire, se localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. I finanziamenti saranno erogati tenendo conto nell'ordine delle seguenti priorità: » — signor Presidente, leggo queste disposizioni poichè su di esse vi è un ordine del giorno specifico — « imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto presidenziale 30 giugno 1967, n. 1523, eventualmente anche al di là della riserva del 40 per cento prevista dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore alimentare; imprese localizzate nelle aree del Centro-Nord dichiarate depresse ai sensi della legge 22 luglio

1966, n. 614, e successive modificazioni, e imprese che comunque abbiano goduto dei benefici della legge n. 614 con preferenza per le imprese che abbiano iniziato lo svolgimento di nuove attività produttive anche nei territori meridionali; imprese di società cooperative; imprese che abbiano già usufruito di finanziamenti agevolati in base alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, in misura inferiore a quella necessaria per l'attuazione del loro piano di ristrutturazione, sempre che l'integrazione risulti tuttora essenziale al completamento del piano medesimo e che dimostrino di avere avviato a soluzione lo stato di crisi aumentando il fatturato e mantenendo l'occupazione. Per quanto riguarda la misura dei tassi di interesse, visto l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, questa sarà proposta dal comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 623 nella misura del 3 per cento per le imprese localizzate nei territori meridionali e del 5 per cento per le imprese localizzate nei territori del Centro-Nord ».

Le predette modifiche stabilirono inoltre che l'apposito comitato, composto dal Ministro dell'industria, da un Sottosegretario rappresentante il Ministero del tesoro, da un direttore generale o da un ispettore del Ministero dell'industria, da un direttore generale o da un ispettore del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del commercio estero e da sei esperti, quando era chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge doveva essere integrato da 3 rappresentanti delle regioni, di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro dell'industria su designazione delle regioni; che il Ministro dell'industria, prima di sottoporre al comitato le proposte di finanziamento, doveva chiedere alla regione competente il parere; che stabiliva altresì che il 40 per cento dei finanziamenti fosse destinato, come ho detto, alle piccole e medie industrie del Mezzogiorno; infine che il Ministro dell'industria dovesse presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Onorevoli colleghi, il Ministro non solo non ha mai presentato al Parlamento la relazione stabilita; ma nella legge di rifinanzia-

mento successiva, quella votata dalla Camera nel luglio scorso, il Governo si è preoccupato, evidentemente per annullare gli effetti delle timide misure democratiche approvate precedentemente, di togliere al comitato la facoltà di stabilire le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse, limitando così i suoi compiti ad esprimere solo un parere.

In questo modo la discrezionalità dell'Esecutivo in una materia tanto delicata è diventata quasi assoluta. Si tenga conto che la legge dice che l'azienda, che ritiene di essere nelle condizioni richieste, presenta domanda al Ministero, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, può chiedere all'IMI di istruire la domanda. Ed ecco la prima discrezionalità.

Seconda discrezionalità: se, fatta l'istruttoria, il parere dell'IMI è favorevole, il Ministro, dopo aver sentito la regione interessata, può sottoporre la domanda al parere del comitato, cioè può decidere l'avvio della procedura per sentire il parere del comitato.

Come l'esperienza ha dimostrato, ottenere che la domanda vada al comitato per il parere non è una cosa facile perchè i principi della legge, come abbiamo visto, consentono a tante imprese di fare la domanda ed i mezzi finanziari a disposizione, data la natura del provvedimento, sono sempre limitati.

Anche da qui, onorevoli colleghi, sorgono gli inconvenienti che hanno portato discredito alla legge; fatti gravi, come quello della denuncia di un funzionario del Ministero del tesoro che avrebbe richiesto ad una ditta una tangente del 10 per cento per ottenere un finanziamento di un miliardo; ed enormi pressioni clientelari.

È stato detto che la richiesta di finanziamenti su questa legge sarebbe attualmente di circa 800 miliardi, accompagnata da oltre 1.500 lettere di raccomandazione, perchè venga accolta questa o quella domanda. Come voi ben sapete, questo meccanismo crea altri inconvenienti: il più rimarchevole è questo: assai spesso le aziende che riescono ad avere il finanziamento si trovano non in gravi, ma in lievi difficoltà rispetto ad altre che ricevono un finanziamento, pur essendo in

gravi difficoltà, del tutto inadeguato rispetto alle necessità; ovvero ricevono un finanziamento in ritardo e, quel che è più grave, senza che questo riesca a salvare l'azienda e quindi l'occupazione che è uno dei fini fondamentali fissati con le modifiche introdotte nella legge del 1973.

Per tutte queste ragioni, come è stato ricordato nell'altro ramo del Parlamento, in occasione del rifinanziamento precedente, la stessa Confindustria in un comunicato ebbe a dire: « Circa la legge 1470, la valutazione non può essere che negativa, dato che questa legge mira nella sostanza al salvataggio di aziende ormai " decotte " e fuori dal mercato ed assume, specialmente nel periodo elettorale (si era allora nel marzo del 1975) i caratteri di una legge di tipo clientelare. La Confindustria, invece, ritiene che i fondi che sono stati destinati al rifinanziamento della 1470 avrebbero potuto con maggior profitto essere destinati a leggi con effettive finalità produttive ».

Lo stesso Ministro dell'industria, allora, con un giudizio che, ovviamente, non può che essere cambiato sotto le spinte clientelari, perchè, alla vigilia di provvedimenti come quelli previsti dal piano a medio termine per la ristrutturazione industriale, non si giustificano 40 miliardi spesi in questo modo, diceva a proposito della 1470: « Non bisogna tenere in vita aziende che non hanno mercato. Creiamo in questo modo aziende di pura assistenza, mentre abbiamo bisogno di aziende efficienti ».

Le giustificazioni che sono state addotte per questo provvedimento, anche nella scarsa relazione che lo accompagna, risiedono nella difficile situazione economica nella quale ci troviamo. Egregi colleghi, « la situazione economica e sociale » — come è detto nell'ultima risoluzione della direzione del nostro partito — « diventa ogni giorno più grave e drammatica: sono annunciati migliaia e migliaia di licenziamenti, centinaia di aziende grandi e piccole sono in crisi, sempre più intollerabili diventano le condizioni di quelle città o regioni del Mezzogiorno in cui si addensano masse crescenti di disoccupati e di giovani in cerca di lavoro cui non viene offerta nessuna prospettiva ». La risoluzione, dopo

aver detto che sarebbe un fatto inammissibile e gravido di conseguenze assai pesanti per i lavoratori la paralisi, in attesa dei congressi dei partiti di maggioranza, dell'attività del Governo, ribadita la opposizione netta e decisa contro le elezioni politiche anticipate, continua appoggiando la richiesta della federazione sindacale unitaria per una sospensione delle procedure di licenziamento in atto per consentire un esame nel loro insieme, nel quadro di una politica di riconversione dell'apparato produttivo industriale ed agricolo e di provvedimenti a medio termine portati avanti con regioni, province e comuni, di tutte le possibilità che realmente si presentino per la ripresa e la riconversione di aziende in crisi e per distinguere, dalle difficoltà oggettive di numerose imprese e di interi settori industriali, le manovre rivolte a realizzare operazioni di carattere puramente restrittivo e talvolta antisindacale di alleggerimento del carico della mano d'opera.

In questo contesto la piccola e media impresa, come risulta anche da quanto dicono i suoi rappresentanti, è interessata a misure che puntino, oltre che sull'esportazione, su una ripresa del mercato interno. È interessata a misure che nel campo del credito, delle tariffe, dei contributi assicurativi, dei servizi sociali, dell'acquisto delle materie prime e della gestione, riducano gli oneri che attualmente creano sensibili sperequazioni tra la piccola e la grande impresa. È stato detto recentemente da un autorevole rappresentante delle piccole e medie imprese: « Non vogliamo agevolazioni e sussidi ma considerazione ed un trattamento uguale agli altri operatori economici ». Questo significa eliminare le sperequazioni che ci sono nel credito ordinario, garantendone il flusso e riducendo gli alti tassi che si praticano per le piccole e medie imprese; eliminare le sperequazioni che ci sono nell'applicazione delle tariffe, in particolare per quanto riguarda il costo dell'energia. Ciò significa inoltre andare ad una più equa applicazione dei contributi assicurativi per evitare che le piccole e medie imprese a bassa intensità di capitale e con elevato numero di occupati, dopo aver assolto l'importante ruolo sociale di dare

occupazione, abbiano ad essere penalizzate. Occorre fare le riforme sociali necessarie, dare la casa, gli asili nido, adeguati e moderni mezzi di trasporto, un servizio di assistenza e previdenza che copra tutto il periodo della malattia dei lavoratori, in modo da alleggerire l'impresa da oneri che dovrebbero essere a carico della società. Significa infine favorire la costituzione di organismi che nel campo del credito, dell'acquisto delle materie prime, dell'assistenza tecnica e della ricerca di moderni strumenti di contabilità, consentano di dare alle banche le garanzie necessarie, di aumentare il potere contrattuale negli acquisti e di utilizzare tutti i benefici delle moderne tecnologie.

Onorevole Sottosegretario, ci vuole del nuovo per la piccola e media industria. Speriamo che di ciò si tenga conto nella predisposizione degli strumenti per la ristrutturazione e riconversione industriale che si stanno approntando per il piano a medio termine. Le dico subito però che la logica del provvedimento al nostro esame, quanto si è saputo per la ristrutturazione e riconversione industriale (cioè l'intenzione di andare ad un semplice rifinanziamento di tutti i vecchi strumenti — leggi nn. 623, 464 ed altre —), l'atteggiamento tenuto dal Governo di fronte alla proposta di legge che è all'ordine del giorno della Commissione industria del Senato per la costituzione di consorzi misti tra le piccole e medie imprese non sono molto incoraggianti. Per il disegno di legge che prevede la costituzione di consorzi tra le piccole e medie imprese, per consentire a queste di potersi associare e non di atten-tare alle istituzioni dello Stato, siamo arrivati, come è noto, dopo che l'Aula ha rinviato il provvedimento in Commissione, alla richiesta di altri due rinvii da parte del Governo giungendo così a 20 rinvii da quando il provvedimento ha iniziato il suo *iter* nel lontano 1970.

Come vedete, le cose nuove è difficile farle camminare, ma di queste cose nuove ha bisogno la piccola e media impresa.

Abbiamo la fortuna, egregi colleghi, di avere dei piccoli e medi imprenditori intraprendenti, dotati di grande sensibilità nel seguire il gusto del mercato, in grado di adattarsi

alle varie situazioni con grande duttilità. Questa è una caratteristica dei nostri lavoratori, del nostro popolo; è una parte importante delle nostre risorse, una parte che ha consentito alle piccole e medie imprese di acquisire un ruolo tanto rilevante nella nostra economia.

Adesso che è passato anche il tempo in cui si riteneva che la piccola e media impresa fosse una struttura di transizione destinata a scomparire perchè tutto sarebbe stato assorbito dalla grande impresa, adesso che è finito il mito del gigantismo (e, come anche alcuni esempi italiani dimostrano, è finito male), per la nostra ripresa dobbiamo puntare sulle piccole e medie imprese, dare loro slancio, consentire che possano in questo campo misurarsi tutte le capacità e l'inventiva del nostro popolo.

Per questo oltre ai provvedimenti a medio termine sono necessari, come dice anche il segretario generale della CONFAPI, misure che aiutino le piccole e medie imprese a superare quelle strozzature che finora hanno impedito loro di pervenire a più soddisfacenti livelli di efficienza e competitività. E sempre il segretario generale della CONFAPI continua dicendo che le prospettive della piccola e media impresa sono legate non tanto a provvedimenti congiunturali come quello in discussione o quello dell'aumento del credito alla esportazione, quanto a misure che consentano la promozione di un sistema di forme associative di servizi tecnici, manageriali, per l'acquisto di materie prime, per la ricerca di mercato, per la costruzione di magazzini comuni, per centri di rapporto con l'estero.

Una piccola impresa, se vuole avere una politica delle esportazioni non casuale ed episodica, ha bisogno di uffici di rappresentanza all'estero. La relativa spesa non può essere sostenuta dalla piccola e media impresa da sola, ma solo in associazione con altre imprese. E conclude dicendo che « bisogna definire una precisa strategia industriale e adottare finalmente una politica organica per la piccola e media impresa, mettendo fine alla politica assistenziale.

Si deve superare il sistema attuale degli incentivi per arrivare a forme di credito a

tasso ordinario finalizzate a precisi progetti di investimento, non poggiati sull'attuale sistema delle garanzie reali, ma sostenute da consorzi di mutua garanzia tra imprenditori appositamente costituiti, a livello regionale, con l'apporto anche delle regioni e degli enti locali ».

Onorevoli colleghi, questo dicono e chiedono i rappresentanti dei piccoli e medi imprenditori. Ed il Governo che cosa fa? Finanzia degli strumenti da loro non richiesti e non si decide, dopo venti rinvii e cinque anni di discussione, a trovare pochi miliardi per varare la legge che consenta la costituzione dei consorzi. Queste sono le incongruenze, questi gli errori gravi di una politica che finisce per arrivare sempre tardi, di uno Stato pletorico che fatica ad utilizzare l'ingegno e le risorse del paese.

Onorevoli colleghi, per il disegno di legge sui consorzi, insieme ai rappresentanti di altri Gruppi nella Commissione industria, abbiamo presentato in quest'Aula l'ordine del giorno n. 2 (firmato da me e dai colleghi Bertone, Talamona, Vignola, Porro e Berlanda).

Per quanto attiene al merito del provvedimento, chiediamo tre cose, signor Presidente, che abbiamo pure condensato in un ordine del giorno, il numero 1, cioè chiediamo una scelta rigorosa delle imprese che debbono essere ammesse al finanziamento. A parziale modifica della direttiva del CIPE, emanata in una situazione diversa, più che ai settori diciamo che bisogna guardare alla occupazione.

Il finanziamento deve essere dato non alle aziende che si trovino in parziali difficoltà (e non deve essere distribuito, come è stato fatto finora, per modestissime entità, cercando di accontentare tanti e non ottenendo nessun risultato), ma a quelle che si trovino in gravissime difficoltà, sicché il finanziamento possa servire — come ho sentito dire anche da chi ha parlato prima di me — ad agganciare queste aziende ad altre misure che, nella prospettiva della ripresa dell'economia, consentano ad esse di riaversi.

Per questo chiediamo che il Ministro invii alle rispettive regioni tutte le domande che gli sono pervenute, chiedendo un parere prima di avviare le procedure. Non si dica che

questo non è possibile, perchè per quanto riguarda le domande la legge lascia al Ministro ampia facoltà e, per quanto riguarda le direttive CIPE, un ordine del giorno del Parlamento dovrebbe almeno avere forza di chiedere ed ottenere che un organismo esecutivo ci si uniformi.

Queste idee sono sintetizzate, come ho detto, nell'ordine del giorno numero 1.

In conclusione, signor Presidente, queste sono le nostre osservazioni e le nostre indicazioni per affrontare i problemi della piccola e media impresa, per una politica di ampia utilizzazione delle nostre risorse e per la ripresa della nostra economia. Quanto al voto sul provvedimento, poichè, nella difficile situazione in cui ci troviamo, il nostro partito è impegnato con grande senso di responsabilità a compiere ogni sforzo per cercare di difendere l'occupazione e le piccole e medie imprese e — in questo caso si può ben dire — a ricavare un po' di luce anche dalle ombre, noi ci asterremo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Alessandrini. Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo chiamati a convertire in legge un nuovo decreto-legge riguardante interventi di emergenza in favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie: interventi quindi rivolti ad affrontare situazioni di aziende compromesse al massimo, nell'intento di impedirne il collasso.

Come siamo lontani dalle finalità ipotizzate nell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, prima della serie! Suona stranamente oggi quanto in essa è contenuto, come ha accennato il collega Piva. La legge dice infatti che i fondi posti a disposizione dovevano servire per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendevano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrevano motivi di interesse generale e di utilità economica e sociale. Oggi è soltanto il pericolo del collasso delle aziende che rende operanti

le leggi susseguitesi dalla n. 1470 in poi. Debbo dire subito che la materia del decreto-legge è di estremo interesse politico e tecnico, specialmente per quel settore del Parlamento che con più attenzione segue i problemi della produzione e dell'industria. Da questa considerazione emerge il disagio, manifestato a più riprese, dei componenti della Commissione industria, nel vedersi sottratti all'esame di merito provvedimenti come quello in discussione. Vi è sì la possibilità di esprimere un parere sui vari documenti, ma manca completamente la possibilità di un dialogo tecnico ravvicinato con l'Esecutivo. Di conseguenza i provvedimenti giungono all'Assemblea con dei pareri privi di effetto vincolante e quindi l'intervento emendativo dovrebbe essere portato ogni volta in Aula con notevole disturbo e perdita di tempo. Inoltre, come è stato posto in evidenza nel parere sul disegno di legge in esame, molto spesso la documentazione del provvedimento è carente, suscitando dubbi e perplessità che non trovano immediata risposta.

Lo stanziamento di altri 40 miliardi con decreto-legge per rifinanziare la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, appena pochi mesi dopo l'approvazione di un normale provvedimento legislativo per altri 30 miliardi ha suscitato una certa sorpresa. Si riteneva che gli organi responsabili del settore avessero un quadro esatto della situazione riguardante la piccola e media industria, tale da poter fornire al Parlamento elementi di giudizio e proposte di intervento complessive e non frazionate.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento rimane sempre attuale l'istanza di un testo unificato che contempli e disciplini tutta la materia degli investimenti statali a favore dell'industria. Non è utile moltiplicare le leggi che poi con i ripetuti richiami ad altre leggi creano difficoltà di interpretazione e di comprensione da parte degli operatori economici che sono i piccoli e medi industriali ai quali le leggi si rivolgono.

La legge n. 1470 ha avuto d'inspiegabile sorte di essere considerata con sospetto non solo da taluni settori politici ma anche da organismi sindacali patrocinanti la piccola

e media industria. Il medesimo atteggiamento hanno incontrato i successivi provvedimenti di rifinanziamento, non escluso — stando a quanto mi ha detto un dirigente della Confindustria interessato al settore — il decreto-legge in conversione. Ed in proposito debbo richiamare che, già nell'imminenza dell'uscita della legge che ha preso il numero 573 dell'agosto di quest'anno, «L'Espresso» pubblicava — dichiaratamente su ispirazione della Confindustria — un articolo con questo titolo: «La legge 274, licenza di rubare». Risparmio quello che segue, ma è evidente, da questo titolo, qual è il giudizio che taluni settori sindacali della piccola e media industria danno ai provvedimenti.

E alla vigilia della discussione della legge in esame è stata diffusa una nota che vale la pena di conoscere e al contenuto della quale è stato già fatto cenno nella discussione svoltasi in questa Assemblea: «Altri 40 miliardi sono stati stanziati nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri per rifinanziare la legge n. 1470. Il provvedimento, che costituisce una delle espressioni più deteriori di clientelismo e di sottogoverno, prevede la concessione a tassi poco più che simbolici di finanziamenti destinati a tenere in vita aziende ormai decotte». E continua il comunicato riferendo parole di Mario Corbino, che è il presidente dei piccoli industriali aderenti alla Confindustria, con queste altre dichiarazioni: «Il nuovo rifinanziamento della legge n. 1470, deciso in questi giorni dal Governo, dimostra due cose: che la via dell'assistenzialismo spicciolo è una specie di declino viscido, un pozzo di San Patrizio senza fondo nel quale si perdono centinaia di miliardi senza che si riesca mai a soddisfare le aspirazioni che crescono in funzione geometrica; che l'assistenzialismo spicciolo e, nel caso specifico, anche alquanto sordido, sembra smentire anche il più semplice tentativo di sviluppare un discorso coordinato di politica economica». Assistenzialismo spicciolo; certo, può darsi che ci siano fenomeni di assistenzialismo spicciolo, ma come può essere rifiutato l'assistenzialismo quando ogni giorno dalle piazze d'Italia si alzano le richieste di un occupazionismo indiscriminato, sostenuto dalle forze politiche

e dai sindacati? Evidentemente, quando una azienda è in crisi e non può più stare in piedi e la si fa stare in piedi volente o nolente, non può essere sostenuta che dall'assistenzialismo con tutti gli abusi che ne possono derivare.

Ho richiamato alcuni giudizi che si levano nel paese, ma da quanto ho potuto sapere in merito all'opera di soccorso attuata con l'intervento della legge n. 1470 e successive integrazioni e con l'applicazione della legge n. 274 del 18 maggio 1973, non tutto sembra andare male. Le aziende finanziate e successivamente fallite dall'entrata in vigore della legge n. 1470 sono state 75 su 767. Si tratta di un rapporto così modesto da essere senz'altro accettabile. E dai fatti emergenti si dovrebbe dedurre che le molte critiche non sono del tutto fondate.

Che cosa ha comportato il fallimento di 75 aziende? Anzitutto una perdita di 14.331 milioni e nello stesso tempo, purtroppo, la perdita del posto di lavoro di 5.500 lavoratori.

Non so se le leggi richiamate siano state applicate con saggezza; dovrei dire di sì anche se un giornalone di Milano, al quale altri hanno fatto eco, in un articolo del 1° dicembre scorso ha parlato di un funzionario del Ministero del tesoro — e non dell'industria, quindi di un elemento estraneo all'erogazione dei fondi della legge n. 1470 — che avrebbe richiesto dei contributi per favorire un finanziamento.

Si è parlato ancora di un numero altissimo di richieste giacenti. Poteva essere vero; soltanto le piccole aziende sono in Italia circa 150.000 tra le quali non sono comprese le aziende artigiane. Ebbene, dai dati ufficiali che ho potuto acquisire le domande vagliate dall'apposito comitato e in attesa di finanziamento sono finora 181 per 20.600 milioni e altre 88 richieste per 10.000 milioni circa di impegni sono in corso di esame presso l'IMI. Vi è poi la previsione che prima di fine anno arrivino altre 200 domande da esaminare da parte dell'IMI e da trasmettere al comitato con una presumibile esigenza complessiva massima di denaro, per far fronte a tutte le richieste ritenute meritevoli di intervento, di 55.600 milioni.

Come si pensa di fare fronte a queste esigenze almeno fino alla fine dell'anno? Con i 40 miliardi dello stanziamento di cui stiamo discutendo e con altri 8 miliardi e 701 milioni che residuano dai precedenti provvedimenti in materia.

Il Gruppo della democrazia cristiana darà voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge senza chiedere per ora al Governo di affrontare l'intera materia, al fine di riorganizzarla, per dare un quadro unico al settore degli interventi a favore della piccola e media industria. Faremo in seguito precise proposte sull'argomento.

Debbo peraltro ricordare che la Commissione industria, nell'esprimere il parere sul disegno di legge, ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di affiancare l'azione economico-finanziaria di recupero delle aziende in crisi anche con interventi promozionali adeguati alle dimensioni della struttura industriale italiana che negli anni del dopoguerra, pur mancando il paese delle materie prime essenziali, è stata una delle più dinamiche dell'intero sistema produttivo mondiale.

Non nego l'apporto recato da alcune leggi promozionali, quale per esempio la legge numero 623, all'espansione di moltissime piccole e medie aziende. Sarebbe non veritiero misconoscere il contributo recato da queste leggi all'aggiornamento tecnologico delle aziende minori permettendo l'ammodernamento degli impianti; ma è altrettanto vero che in altri settori lo Stato è rimasto inerte. Voglio alludere al settore del coordinamento della piccola e media industria al fine di razionalizzarne nei modi più vari la produzione e di facilitare con idonei interventi la commercializzazione dei prodotti in Italia ma soprattutto all'estero.

In altri paesi l'azione governativa è stata tempestiva ed efficace, permettendo l'affermarsi di valide strutture al servizio della piccola e media industria e consentendo in tal modo il sorgere di posizioni di forza rispetto all'organizzazione italiana. Nel nostro paese dal 1972, dopo molti tentativi caduti nel vuoto, è giacente in Senato il disegno di legge n. 47 dovuto alla diligenza dei senatori Minnocci, Catellani, Lisi, De Vito, Schietto-

ma, Venanzetti e altri, contenente norme per realizzare organismi associativi tra le piccole e medie imprese di ogni settore produttivo.

Il provvedimento è giunto già all'attenzione dell'Assemblea, ma per mancanza della copertura finanziaria è stato restituito alla Commissione di merito. A questo punto debbo dare atto della buona disposizione del Ministro dell'industria all'approvazione della legge invitandolo ad insistere ancora presso il Ministero del tesoro affinché, come finalmente è stato assicurato, siano reperiti e con sollecitudine i fondi necessari alla copertura dell'onere previsto dal disegno di legge.

Secondo autorevoli informazioni — che spero l'onorevole sottosegretario Mazzarrino vorrà confermare — la copertura della spesa recata dal provvedimento, così come è stato elaborato dalla Commissione industria e portato all'esame dell'Assemblea, sembra sia disponibile a partire dal 1976.

Concludo auspicando che il modesto intervento al nostro esame possa servire, in un momento assai grave dell'economia italiana, a sanare situazioni di particolare emergenza recuperando alla produzione e al lavoro industrie altrimenti destinate alla chiusura.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi su questo provvedimento sono stati ampi ed esaurienti; a me spetta l'obbligo di non entrare nel merito dell'assegnazione di questo disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro e non a quella dell'industria, fatto lamentato negli interventi stessi.

La mia relazione sintetica — come è stato rilevato — derivava da un fatto che mi sembrava abbastanza ovvio, almeno sul piano personale; questo provvedimento, infatti, è integrativo di una legge del 4 agosto 1975, la legge n. 403: allora vi fu un ampio dibattito ribadito in questa sede. A mio parere troppe volte il Parlamento si

perde in parole senza entrare nella sostanza dei fatti. Si tratta, comunque, di una opinione personale del relatore.

È giusto dire che la legge, come è stato notato, del dicembre 1961, n. 1470, ha tutta una sua organicità e dei suoi fini da raggiungere.

Giustamente il senatore Alessandrini dice che purtroppo quei fini, che dovevano essere di propulsione e di riconversione per far fronte alla concorrenza, si sono con questi provvedimenti ridotti, viceversa, al tenere in piedi delle aziende che sarebbero altrimenti sulla via del collasso. Però quando è andato a controllare le cifre statistiche, ha dovuto rilevare che le aziende assistite attraverso questi finanziamenti che non avevano la possibilità di essere risollevate, tanto da essere poi fallite, sono un numero molto esiguo in confronto a tutte le aziende che sono state assistite. Quindi la medicina, se vogliamo chiamarla così, è stata utile ed ha evitato non solo il collasso ma anche i licenziamenti che ne sarebbero derivati. Penso che sia negli intenti e nell'interesse di tutti ottenere questo fine; quindi, in ultima analisi, il finanziamento portato da 30 a 70 miliardi, che il Governo ha ritenuto utile per far fronte alle richieste pendenti e già esaminate dal Ministero, sembra necessario, e caso mai si dovrebbe discutere sulla sua sufficienza per poter far fronte alle necessità dal momento che la medicina è stata efficace e provvida in rapporto ai fini che si prefiggeva.

Debbo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti anche per l'approfondimento e le delucidazioni che hanno recato all'argomento in discussione. Per quanto riguarda una migliore organizzazione, una migliore organicità di interventi, in sostanza una programmazione, come si usa dire oggi, che è stata auspicata da tutti, i provvedimenti per la riconversione industriale e il piano a medio termine dovrebbero por mano ad un assetto riorganizzativo per giungere successivamente, speriamo, ad un testo unico della materia, come è stato appunto auspicato da più parti e in particolare dal senatore Alessandrini. Nei vari interventi non è stata avanzata una critica in sé e per sé al merito del provvedimento, ma è stata fatta

una critica sul modo in cui questi provvedimenti vengono avanti per l'impossibilità di vederli organicamente inseriti in un contesto di carattere generale. A questo proposito dovremo far sì che il provvedimento cui ha accennato il senatore Piva abbia un *iter* abbastanza rapido e un finanziamento di carattere particolare.

Vengo ora agli ordini del giorno che sono stati presentati dal senatore Piva e da altri senatori esprimendo il parere su di essi in ordine inverso rispetto a quello con cui li ha illustrati il presentatore. L'ordine del giorno n. 1 auspica un intervento più articolato e la presentazione di relazioni al Parlamento in base a determinate norme di legge: su questo niente da dire. Però quando parla di un impegno circa l'invio di tutta la documentazione alle regioni cambia la procedura che oggi è in vigore. È vero che il senatore Piva ha giustificato le richieste richiamando le procedure preesistenti che sono state modificate in sede legislativa; però proprio perchè tali procedure sono state modificate in sede legislativa occorre una nuova procedura legislativa per realizzare quanto auspica il senatore Piva. Per quanto riguarda il merito, poi, ho i miei dubbi. Si lamenta il ritardo nei finanziamenti e nelle procedure per quanto riguarda l'esame delle domande, poi si auspica che le procedure vengano gravate ulteriormente con l'invio alle regioni le quali a loro volta dovranno formare delle commissioni per l'esame in base ai programmi regionali, per poi rinviare il tutto nuovamente al Ministero che dovrà rivedere e dare il parere. Quindi raddoppiamo le procedure e raddoppieremo, al minimo, anche i tempi di intervento. Nel frattempo può darsi che l'ammalato muoia. Se l'esame fosse demandato alle regioni, come ad esempio avviene per l'agricoltura, lo riterrai anche utile perchè è materia specifica delle regioni. Ma nel campo dell'industria non c'è una materia delegata per questo e mi pare che la doppia procedura potrebbe intralciare anzichè favorire il procedimento. E le spinte clientelari non è che avvengano soltanto a Roma, senatore Piva; possono avvenire anche nelle regioni. Il sottrarre ad un organismo come il CIPE o al Ministero

competente la scelta dei criteri e l'esame delle singole domande per vedere se rispondano ai criteri prescelti non impedisce che la stessa cosa che avviene a livello nazionale possa avvenire anche in sede regionale.

Dai dati che finora sono venuti pare che viceversa il meccanismo abbia funzionato abbastanza bene.

Ritengo quindi che l'ordine del giorno, poichè imporrebbe al Governo di fare cose che non gli competono ma che competono al Parlamento (si tratta di modificare un *iter* di carattere generale), non possa essere accolto nel testo formulato.

Anche l'ordine del giorno n. 2 può essere, a mio avviso, modificato nel senso di impegnare il Governo, in collaborazione con il Parlamento, a portare avanti al più presto l'*iter* del disegno di legge n. 47. Ma impegnare oggi il Governo a finanziare un disegno di legge che non si sa se verrà approvato dal Parlamento credo che sia improponibile: non si può finanziare una cosa che non esiste. Nell'ambito dell'esigenza di mandare avanti e discutere il provvedimento esiste ed è preponderante il problema del finanziamento. Perciò modificarei l'ordine del giorno nel senso di auspicare che il Governo faccia andare avanti il provvedimento e che nel contesto di questa procedura si giunga anche al finanziamento del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il tesoro.

*** M A Z Z A R R I N O ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto il relatore senatore Assirelli e i senatori Basadonna, Piva e Alessandrini per i loro interventi. Mi scuso con loro se dati il clima, l'ora e la giornata il mio intervento non sarà lungo come — non vi sembri strano — avrei voluto che fosse. L'abbondanza di argomenti portati nel corso di questa discussione, anche se fatta tra pochi, meriterebbe una lunga risposta anche per essere rispettoso delle argomentazioni qui avanzate.

Se quindi sarò sintetico e necessariamente anche un po' disordinato vogliano gli onore-

voli senatori attribuire questo soltanto al desiderio di non allungare molto questa nostra discussione.

Credo che si possa fare un'affermazione che riassuma un po' alcuni concetti di carattere generale che qui sono stati ripetuti. Ogni volta che si presenta un provvedimento economico, anche di carattere specifico, ritorna in ballo la discussione sulla situazione economica generale del paese. Tutto questo è normale, non è fatto che mi scandalizzi per nulla. Però in questi giorni credo che tra domande e risposte il Parlamento abbia sentito tutto quello che si poteva dire e sapere in materia. Dall'esame dei provvedimenti anticongiunturali, presentati nell'estate e discussi all'inizio dell'autunno, alla discussione del bilancio e alle prime previsioni sul piano a medio termine mi pare che la materia sia stata così abbondantemente trattata che non so per quale gusto si voglia ritornare per forza se non per amor di tesi — che quindi devo rispettare — a ripetere concetti e domande alle quali sono state date amplissime risposte.

Il periodo che viviamo è un periodo di crisi, certo. Ed il provvedimento si inserisce esattamente in questa situazione di crisi.

Mi verrebbe una voglia strana, onorevoli senatori: quella di fare una raccolta di tutte le vostre osservazioni negative, esprimere il mio parere di intesa con esse e proporre il ritiro del provvedimento, perchè tra astensioni e concessioni condizionate, più negative che positive, mi verrebbe proprio il desiderio di restituirvi il discorso. Peraltro, di fronte a domande che esistono realmente nel paese si dicono cose inesatte quando si afferma che non c'è l'attesa da parte degli industriali. Non ho ancora capito chi presenti le centinaia di domande che giacciono al Ministero dell'industria e che noi dobbiamo esaminare.

P I V A . Ho parlato dei rappresentanti delle industrie.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Essi rappresentano le industrie; se i rappresentanti delle industrie dicono che agli industriali non interessa, gli industriali non dovrebbero presentare le do-

mande, senatore Piva: mi pare molto logico. Se invece ci sono centinaia di persone che presentano la domanda, probabilmente i rappresentanti non hanno bisogno di finanziamento, ma i loro rappresentanti debbono supporre di sì.

P I V A . Se voi, per ragioni clientelari, vi prestate a dare dei quattrini, certo che la gente chiede!

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Piva, ci arriviamo subito. Se mi consente, per le cose che sto per dire, voglio riconfermarle prima stima ed amicizia perchè lei sa che è vero per una certa consuetudine di lavoro. Mi consenta però di dirle, a questo punto, che lei non ha il diritto di dire, con l'autorevolezza che lei ha e nella sede autorevole in cui siamo, che le procedure sono furtive e che noi facciamo soltanto del clientelismo. Sono espressioni che rispetto come espressioni di parte, ma lei mi consenta di manifestare il rammarico di chi sa che questo non è e deve subire queste accuse soltanto perchè questo probabilmente vuole il gioco delle parti in questo momento del dibattito politico nel nostro paese.

Non è affatto una procedura furtiva quella che ha voluto seguire il Governo. Mi perdoni, senatore Piva: è quella che ha dovuto seguire il Governo sollecitato dalle associazioni degli industriali e dagli industriali alla vigilia delle riunioni dei comitati che dovevano erogare i finanziamenti. Di fronte alla dichiarazione del Ministero dell'industria che aveva a disposizione soltanto 16 miliardi per domande che invece assommavano a parecchi miliardi in più, di fronte ad una sua precisa domanda e alla constatazione che con meno di 40 miliardi aggiuntivi non saremmo stati in condizione di parare la situazione di crisi che sarebbe precipitata nelle aziende, con conseguenti cassa integrazione e licenziamenti, non mi pare che aver proceduto con il decreto-legge sia stato seguire una procedura furtiva: è stato un atto responsabile che rivendico a merito del Governo in questo momento.

Certo, sul piano generale, il Governo è responsabile delle situazioni generali delle quali parliamo. Come giudicare, allora, gli interventi che dobbiamo fare nel settore della cassa integrazione? Sono anche quelle operazioni assistenziali, ma certamente nei momenti di crisi si procede con gli strumenti più immediati e più adatti. La legge n. 1470, senatore Alessandrini, certo non era nata per sorreggere le aziende in collasso, ma nel momento in cui le aziende si trovano in queste condizioni viene utilizzata, a mio avviso, bene per fare in modo che invece dei fallimenti ci sia la possibilità di ripresa delle aziende delle quali parliamo.

Altrimenti, signori, non ho capito che cosa dobbiamo fare: dobbiamo fare in modo che le aziende falliscano? Dobbiamo fare in modo che si creino per forza i licenziamenti? Si chiedono gli interventi organici: ma gli interventi organici non sono in contrasto con questi provvedimenti-tampone.

Lascio da parte tutta la critica sugli interventi organici perchè non mi compete; è stata già fatta, è stata già discussa, ma appartiene a quei piani. Lascio a ciascuno la responsabilità e il merito delle cose affermate, ma qui si trattava di fare un intervento.

È ritornata qui da tutte le parti un'altra accusa, sulla quale sarà il caso di dire una parola; almeno per quello che mi riguarda la voglio dire a scarico della mia personale coscienza. È l'accusa del clientelismo e delle raccomandazioni. È vero, senatore Piva; non ricordo se ce n'è una sua personale...

P I V A . Non c'è.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi perdoni, so bene quello che dico; ma le assicuro che ci sono lettere di raccomandazione di tutte le parti politiche, compresa la sua. Questo non lo considero per nulla un fatto negativo, anzi, nel momento in cui il parlamentare di Milano o di Trapani, resosi conto della situazione di preoccupante crisi in cui si trovano aziende della sua provincia, si rivolge al Governo perchè prenda in esame, come è suo dovere, la situazione medesima, non fa opera di clien-

telismo, ma adempie in certo modo anche il suo compito di rappresentante di quegli interessi.

So che lei si riferiva ad altro, a fatti deteriori, ma i fatti deteriori dobbiamo avere il coraggio di denunciarli evitando di confondere l'intervento a sostegno delle aziende, che certamente hanno un titolare, per cui il finanziamento coinvolge in primo luogo l'interesse di quest'ultimo, con certi episodi clientelari o peggio ancora criminali. Ricordare il caso di un funzionario di segreteria che è accusato di aver commesso un fatto criminoso non può portare ad affermare che le migliaia di pratiche finanziate in base alla legge n. 1470 si siano espletate all'insegna delle bustarelle. Queste cose, se si ha la voglia di dirle, bisogna anzitutto documentarle, altrimenti si getta del fango inutilmente su tutte le istituzioni e ci squalifichiamo tutti. Se dovessimo infatti leggere i nomi di tutti coloro che si sono fatti sostenitori delle varie aziende, potremmo trovare i nomi di galantuomini, di parlamentari di tutte le parti politiche, preoccupati solo della massa di persone che si rivolgevano a loro perchè salvassero l'azienda in cui lavoravano ed allora terremmo un altro tono nel denunciare certi fatti.

Chiedo scusa per come mi sono riscaldato...

P I V A . Ma è il meccanismo che va modificato.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione del meccanismo è diversa e possiamo anche parlarne brevemente. Allo stato attuale che cosa accade? L'azienda che si trova in difficoltà, e non l'azienda che sta fallendo, che è fuori del mercato, come ha detto lei, senatore Piva...

P I V A . Ho letto quello che ha detto la Confindustria.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi consenta una piccola battuta: oltre che essere diventato il difensore della piccola e media industria, è diven-

tato anche il difensore della Confindustria, e questo mi sorprende un po'.

P I V A . Ho letto quel che ha detto la Confindustria. Lei deve rispondere esattamente ai quesiti e non cercare di stravolgere i fatti per proprio tornaconto.

M A Z Z A R R I N O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora le risponderò puntualmente: lei ha fatto il discorso delle piccole e medie imprese che pure una volta erano definite le imprese dei padroni. Ebbene, non so che differenza ci sia fra chi è padrone di mille operai e chi è padrone di 300 operai se non nel modo in cui è industriale e nel modo in cui intende il suo ruolo. Non mi pare che il problema delle dimensioni consenta di distinguere il piccolo dal grande padrone. Non credo che si faccia un discorso chiaro e puntuale nel momento in cui, parlando del sistema economico del nostro paese, si ipotizza una strana struttura in cui dovessimo avere tutte botteghe, senza grandi imprese. Abbiamo avuto già occasione di dirlo in un cordiale colloquio nei corridoi di palazzo Madama: non esiste nessun paese al mondo, dalla Russia comunista all'America capitalista, in cui il settore delle piccole e medie industrie possa sussistere se non è collegato con un sistema economico integrale nel quale la grande azienda ha una sua posizione fondamentale. Che dobbiamo fare delle nostre piccole industrie? Dobbiamo farne industrie sussidiarie delle grandi multinazionali straniere, se non abbiamo una grande industria italiana?

Altro è dire che dobbiamo intervenire particolarmente in favore della piccola e media industria perchè più indifesa (e questo concetto lo condivido e la legge n. 1470 va in questa direzione), altro è cogliere ogni occasione per fare un discorso che sembra veramente ipotizzare un paese di piccoli artigiani. Noi abbiamo l'orgoglio di aver trasformato il nostro paese in uno dei più grandi paesi industriali del mondo; abbiamo il rammarico di vivere un'epoca di congiuntura e di crisi; abbiamo la sensibilità di accettare le critiche ed i suggerimenti e speriamo anche

di avere la capacità di trasformarli in atti operativi per superare la congiuntura negativa, ma non stravoliamo i modelli di sviluppo di fronte ai quali ci troviamo perchè altrimenti diciamo delle cose — vi chiedo scusa — che sono soltanto parole.

La piccola e media industria esiste — forse solo il fabbricante di caramelle è autonomo nella sua produzione — ma funziona soltanto a monte e a valle dei grandi fenomeni industriali. Non è un caso che la crisi dell'automobile abbia messo in ginocchio tutta la piccola e media industria del Piemonte. Non è un caso che non si possa avere in Italia una serie di industrie nucleari proprio perchè, avendo una serie di piccole e medie imprese altamente specializzate nel settore, non abbiamo ancora il grande complesso industriale nel settore nucleare che possa quindi avere a sua disposizione tutto, dal *know-how* al sistema manageriale, a tutto il resto che fa un sistema industriale. Critichiamo pure le leggi, ma critichiamole per quello per cui veramente sono criticabili e non facciamoci interpreti soltanto di alcune particolari esigenze di alcune particolari associazioni che anche per motivi di concorrenza tra loro hanno bisogno di svolgere queste critiche.

Credo che il provvedimento invece sia esattamente nella logica dell'attività anti-congiunturale del Governo e credo pure che sia opportuno; può anche essere che sia insufficiente nella sua quantità, e questo ci porrà probabilmente fra un po' di tempo nella necessità di riesaminarlo per rifinanziarlo; il mio augurio è di no ed è chiaro perchè: in questo condivido certamente il parere di tutti gli intervenuti. Poichè infatti si tratta di una legge che interviene nei confronti delle aziende dissestate, mi auguro che di aziende dissestate ce ne siano sempre di meno e che le politiche alle quali il senatore Piva e gli altri colleghi giustamente si riferivano, quelle più organiche, riescano a risolvere i problemi che sono a monte ed evitino questi dissesti. Ma se così non fosse vedremo di provvedere in quella direzione.

Per quello che riguarda poi — ripeto — le procedure, esse sono affidate all'IMI che fa una istruttoria della quale è responsabile da

tutti i punti di vista; il comitato la esamina ed esprime i suoi pareri, nella quasi totalità dei casi nell'ordine di presentazione delle domande. Ci sono gli interventi discrezionali del Ministro su questo piano. È opinabile che questo possa accadere, per cui mi faccio carico delle osservazioni del senatore Piva su queste procedure per presentarle anche agli altri rappresentanti del Governo. Devo aggiungere poi che in questo comitato siede il segretario generale della Confindustria, oltre ai rappresentanti sindacali, e in quella sede non ci hanno fatto sapere affatto che non vi era il bisogno di presentare domande; anzi ce ne hanno ampiamente sottolineato l'esigenza.

Per concludere, sugli ordini del giorno — mi scuso per il disordine della risposta — sono d'accordo con il senatore Assirelli; credo che il senatore Piva e i suoi colleghi, quando hanno presentato l'ordine del giorno sul disegno di legge n. 47, intendessero sollecitare il Governo a risolvere quella parte della sua responsabilità che è appunto quella finanziaria, cioè siccome le difficoltà maggiori sono state sul piano finanziario si è cercato di indurre il Governo a superare questo *handicap*. In questo senso mi permetto di accoglierlo come raccomandazione, ma, come lei capisce, senatore Piva, un impegno del Governo a finanziare sarebbe un anticipo dell'approvazione della legge, essendo il finanziamento parte integrante della legge. Siccome credo di aver capito qual era lo spirito del suo ordine del giorno e siccome lo condivido, mi permetto di chiederle di non insistere per la votazione.

Sull'altro ordine del giorno dirò che lo accetto integralmente perchè mi pare che sia giusto che ci siano tutti quei criteri ai quali lei ha fatto riferimento, che rendono più attiva l'applicazione della legge. Mi permetto soltanto di far mia ancora l'osservazione del senatore Assirelli circa le regioni, e non per fare un discorso antiregionalista; stabiliamo dove deve essere fatto questo esame, ma se ne facciamo due creiamo un ulteriore intoppo ed intralcio. Credo che inviare alle regioni tutta la documentazione preventiva sia utile perchè le regioni a questo punto, se

crederanno, faranno pervenire anche le loro osservazioni, tenendo conto del fatto che le regioni hanno dei poteri in materia, per esempio, urbanistica che consentono alcuni interventi di merito. Quindi credo che l'ordine del giorno si possa accettare nel senso di rinviare alle regioni tutte le domande che pervengono al Ministero perchè ne facciano l'uso che credono; ma vincolare l'azione istruttoria dell'IMI, del Ministero e quindi del comitato al preventivo parere delle regioni (come non è scritto nell'ordine del giorno ma come si potrebbe dedurre in base a quanto detto nell'ordine del giorno medesimo dove si dice appunto: « impegna il Ministro ad inviare alle regioni per il parere ») può implicare un parere obbligatorio. Se invece si intende inviare le domande puramente e semplicemente alle regioni, in questo senso accetto l'ordine del giorno, ma senza che si debba attendere un parere che può essere espresso o non espresso e che comunque non è vincolante, essendo la materia industriale legata all'organicità dell'economia generale del paese, che qualche volta può prescindere dagli interessi particolari di una regione che può invece avere interesse a tenere in piedi determinate strutture che il sistema economico globale è interessato a sospendere.

Con queste osservazioni, chiedendo ancora scusa per il disordine della mia risposta e confermando l'apprezzamento ai colleghi che sono intervenuti, raccomando al Senato l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Piva, insiste per la votazione dei due ordini del giorno?

P I V A . Prendo la parola solo per un chiarimento sugli ordini del giorno, dato che nel corso del mio precedente intervento ho già espresso la posizione del mio Gruppo, facendo così anche una dichiarazione di voto; se non l'avessi fatta, avrei potuto dire qualcosa sul merito di quanto ha detto il Sottosegretario soprattutto in relazione ai problemi della piccola e media industria nel contesto dell'economia nazionale e del ruo-

lo che questa deve avere, perchè mi pare che le cose dette dall'onorevole Sottosegretario non siano del tutto esatte. Comunque non entro nel merito, mentre, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, voglio far presente che già nella legge 18 maggio 1973, n. 274, si dice all'articolo 1 che il Ministro dell'industria, prima di sottoporre al comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959 le proposte di finanziamento, deve chiedere alla regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. Ora mi si dirà che questo è già scritto nella legge, ma il decreto richiama la legge n. 1470, e questo è compreso nel contesto delle disposizioni successive. Allora mi si dirà: perchè nell'ordine del giorno n. 1 è stato messo un secondo capoverso nel quale si chiede che tutte le domande siano inviate alle regioni? Ecco, ho messo questo capoverso proprio per evitare la discrezionalità del Ministro il quale, avendo questa facoltà, ricevuta la domanda e fatti gli opportuni accertamenti, dà l'avvio alla procedura. Quindi ho voluto evitare che ci sia un solo giudizio sulla richiesta, facendo in modo che al giudizio del Ministro si accompagni anche quello della regione interessata, la quale può ritenere opportuno iniziare la procedura. In questo caso interviene l'istruttoria dell'IMI e poi la domanda va al comitato.

Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, devo prospettare la mia meraviglia, onorevole Presidente, per le osservazioni che ho sentito fare perchè siamo venuti in Aula con il disegno di legge n. 47 e i rappresentanti della Commissione bilancio hanno fatto presente che il provvedimento non si poteva discutere perchè non aveva la copertura. Il Presidente ha quindi rinviato il disegno di legge alla Commissione industria affinché il Governo assicurasse la copertura.

Ora che cosa dice l'ordine del giorno a firma dei senatori Piva, Bertone, Talamona, Vignola, Porro e Berlanda? Chiede l'impegno del Governo ad assicurare la copertura. Non riesco quindi a capire perchè questo ordine

del giorno non sarebbe stato formulato secondo i canoni richiesti.

M A Z Z A R R I N O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perchè dobbiamo ancora discutere il disegno di legge n. 47.

P I V A. Vorrei dire comunque che accetto quanto ha detto il Sottosegretario circa gli ordini del giorno affermando di accoglierne lo spirito di raccomandazione perchè le cose vadano in quella maniera. Del resto era proprio questo il proposito col quale gli ordini del giorno erano stati presentati.

Quindi, in conclusione, non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, recante ulteriore integrazione dei fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni per finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

P R E S I D E N T E. Non essendo stati presentati emendamenti, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari